

Archivio Pubblico

455-3-8



CAMERA DEI DEPUTATI N. 3659

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

Seduta dell'8 aprile 1975

ONOREVOLI COLLEGI! — Recenti gravissimi episodi di criminalità comune e politica hanno sollevato profonde, legittime preoccupazioni nell'opinione pubblica, la quale esige vivamente che lo Stato democratico provveda con efficacia a tutelare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.

Certamente, un semplice aumento delle pene, tanto più se indiscriminato, non può risolvere il problema della criminalità, né efficaci risultati, in questo settore, possono essere raggiunti facendo pagare un alto prezzo ai diritti di libertà del cittadino, dei quali è gelosa custode la coscienza democratica del paese. Ma, d'altro canto, era necessario porsi il problema della adeguatezza del nostro sistema penale sostanziale e processuale a fronteggiare le nuove, gravissime ed allarmananti forme di criminalità. La delinquenza è oggi organizzata in maniera da turbare profondamente la sicurezza dei cittadini, ha protagonisti più spregiudicati che nel passato, si avvale con astuzia di tutte le smagliature che il nostro ordinamento può offrire. Ciò richiede, sempre, naturalmente nel rispetto della garanzia costituzionale di quei diritti di libertà, un sistema di protezione e di difesa sociale perfettamente funzionante in tutti i suoi aspetti, e, in particolare, una amministrazione della giustizia capace di operare con tempestività e di pervenire ad una decisione

definitiva in tempi tali da costituire un serio deterrente per chi commette il reato.

Sussiste pertanto l'inderogabile necessità di interventi organici che restituiscano efficienza all'attività giurisdizionale, sia con riforme di ordinamento (processuale e giudiziario) sia con l'apprestamento di mezzi adeguati; ma, *medio tempore*, è indispensabile agire immediatamente per fronteggiare il gravissimo fenomeno con ritocchi e perfezionamenti delle norme e degli istituti che si dimostrano insufficienti di fronte alle nuove forme di delinquenza.

Il Parlamento è già intervenuto approvando, dopo approfondita discussione, la legge 14 ottobre 1974, n. 497, contenente nuove norme sulla criminalità. In tale sede sono state aumentate le pene per quei delitti che costituiscono il sintomo più grave ed appariscente della criminalità organizzata ed è stata approntata una migliore e più sistematica disciplina dei delitti relativi ad armi e munizioni; sul piano processuale, si è provveduto a conferire maggiore rapidità e certezza alla sanzione penale con l'utilizzare più ampiamente l'istituto del procedimento direttissimo e ritoccare quello dell'interrogatorio degli arrestati e dei fermati.

Ma l'esperienza successiva all'entrata in vigore di tale legge, che ha visto, pur accanto ad importanti vittorie delle forze del-

l'ordine che hanno scoperto gli autori di gravissimi fatti criminosi, un'ulteriore recrudescenza della criminalità comune e della delinquenza politica, ha dimostrato che occorre dare strumenti più adeguati e conferire maggiore capacità di azione alle forze preposte alla tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine democratico.

In questo quadro deve essere valutato il nuovo provvedimento ora predisposto contro la criminalità.

L'organica serie di disposizioni dirette al perseguimento delle anzidette immediate finalità, riguarda sia l'adeguamento di preesistenti istituti, sia l'introduzione di nuovi strumenti e si articola, come più avanti verrà precisato, in una serie coordinata di previsioni, di natura processuale e sostanziale, auspicabilmente destinate ad incidere, in maniera diretta ed efficace, sulla negativa realtà attuale dell'ordine pubblico.

Sinteticamente può dirsi che si è ritenuto di operare secondo quattro direttrici:

1) in primo luogo attraverso una riforma di quegli istituti processuali che presentano smagliature tali da consentire a delinquenti sempre più smalizati di sfuggire all'intervento repressivo;

2) in secondo luogo si è operato sul terreno del diritto penale sostanziale sia al fine di permettere una più sicura repressione di quelle forme di criminalità politica che tanto preoccupano i cittadini, sia al fine di colpire più rigorosamente quegli atti di criminalità che coprono e alimentano una attiva rete di delinquenti comuni;

3) si è poi provveduto ad una estensione delle norme in materia di prevenzione soprattutto in quei settori di delinquenza politica, che costituiscono un pericolo per l'ordinamento democratico dello Stato;

4) infine si è provveduto ad una migliore tutela passiva delle forze di polizia, seriamente impegnate in un delicato e gravoso lavoro.

Prima dell'esame delle singole norme, giova chiarire che l'introduzione di nuovi istituti non vuol avere finalità genericamente repressive e punitive, ma costituisce il necessario strumento che un ordinamento democratico deve fornire di fronte ad episodi di criminalità che, quando raggiungono determinati livelli di intensità e di frequenza, creano un gravissimo allarme sociale e acquistano l'inequivoco significato di attentato alla credibilità e alla sicurezza delle istituzioni.

L'articolo 1, primo comma, al fine di fronteggiare l'allarmante recrudescenza del fenomeno della criminalità successiva all'emanazione della legge 15 dicembre 1972, n. 773, e quindi certamente o molto probabilmente favorita dalle libertà provvisorie accordate ad imputati assai pericolosi e proclivi alla recidiva, ripristina il sistema anteriore, disponendo che la libertà provvisoria non è più ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Nel secondo comma vengono poi sanciti legislativamente (mutuandoli dal disegno di legge già presentato alla Camera dei deputati e che deve considerarsi assorbito dalla più ampia normativa del presente disegno di legge) i criteri che devono esser seguiti per la concessione della libertà provvisoria, quando questa è ammessa, e si stabilisce appunto che il giudice deve valutare che non vi ostino ragioni processuali né sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato che questi, lasciato libero, commetta dei reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'articolo 2 introduce una previsione diretta ad impedire che i delinquenti possano utilizzare fraudolentemente la sospensione dei termini nel periodo feriale al fine di fare maturare i termini massimi della custodia preventiva e pone pertanto una disposizione parallela a quella già esistente, per la prescrizione del reato, nell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1967, n. 742.

L'articolo 3 dà una maggiore ampiezza al fermo di indiziati di reati, già previsto dall'articolo 238 del codice di procedura penale consentendo che esso possa essere eseguito, quando vi è sospetto di fuga, nei confronti delle persone a carico delle quali sussistono sufficienti indizi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di un delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, compresi i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi ovvero le materie esplodenti. Naturalmente permane tutta la restante disciplina del citato articolo 238 del codice di procedura penale come pure continua ad applicarsi l'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, che ha regolato l'interrogatorio dell'indiziato.

A completamento della norma ora indicata, l'articolo 4 consente, in casi particolarmente gravi e urgenti, agli ufficiali o agenti della forza pubblica l'identificazione e la perquisizione, al solo fine di accertare

l'eventuale possesso di armi o strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento e la presenza, in relazione a specifiche circostanze di luogo o di tempo, non appaiono giustificabili.

Passando al secondo gruppo delle norme sopra accennate, si osserva che con l'articolo 5 si è adeguata la disposizione dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione) alla nuova realtà di criminalità politica: pertanto è previsto che il reato è configurabile anche quando ad operare sia un gruppo di persone non inferiori a cinque, in modo da reprimere il dilagante ed allarmante fenomeno dello squadristo fascista. L'articolo 6 poi fissa il minimo per il reato di apologia del fascismo, che nella legge predetta non era fissato, e lo determina in sei mesi di reclusione.

L'articolo 7 è diretto sostanzialmente a precisare la portata dell'articolo 53 del codice penale relativo all'uso legittimo delle armi e dispone che esso è consentito anche quando vi è la necessità di impedire la consumazione dei delitti di strage, attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Si tratta, com'è evidente, di reati talmente gravi per cui, secondo la comune coscienza, l'uso delle armi, che pur in uno Stato democratico deve costituire l'*extrema ratio*, risulta pur troppo necessario.

L'articolo 8 aumenta la pena per il reato di ricettazione stante la maggiore gravità da esso ora assunta perché sta alla base di una fitta ed allarmante rete di delinquenza comune; mentre l'articolo 9 regola in modo maggiormente rigoroso la prescrizione per alcuni reati più gravi e l'articolo 10 detta alcune disposizioni dirette a rendere più efficace la repressione dei reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773.

Il gruppo di norme dall'articolo 11 all'articolo 17 regola le misure di prevenzione.

Il nuovo provvedimento all'articolo 11 estende dette misure con la disciplina più rigorosa prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 571 a quattro categorie di persone che in vario modo attentano concretamente e gravemente all'ordinamento democratico dello Stato nell'intento di sovvertirlo: si tratta, come è evidente, di persone estremamente pericolose, dalle cui attività il legislatore deve adeguatamente difendere la collettività.

Opportunamente la norma individua tali persone in: 1) coloro che pongono in essere atti preparatori diretti a realizzare l'intento suindicato con la commissione di gravissimi reati contro la personalità dello Stato e l'incolumità pubblica e privata 2) coloro che hanno fatto parte di associazioni politiche disciolte perché di impronta fascista i quali continuano a svolgere un'attività analoga alla precedente; 3) coloro che con atti positivamente rilevanti compiono atti diretti alla ricostituzione del partito fascista; 4) coloro che, già condannati per un delitto relativo alle armi da guerra o tipo guerra, continuano a comportarsi in modo pericoloso per la società. Un'espressa previsione si riferisce agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori i quali subdolamente alimentano la rete delle persone indiziate e costituiscono un pericolo addirittura più grave degli stessi esecutori.

L'articolo 12 consente l'applicazione della predetta disciplina più rigorosa prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 anche ad alcune categorie di persone alle quali già per la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le misure di prevenzione erano applicabili, e precisamente a quelle categorie per cui si è reso necessario un meccanismo più energico di quello approntato dalla legge per ultima citata.

Gli articoli 13 e 14 contengono alcune disposizioni di carattere strumentale, rispettivamente, per consentire al procuratore della Repubblica di compiere autonomamente le indagini necessarie, e per impedire che la persona, a cui è stata inflitta la misura di prevenzione, possa sottrarsi, come qualche volta accaduto, all'obbligo di raggiungere il comune di soggiorno.

L'articolo 15 introduce nel sistema una nuova misura di prevenzione e cioè quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, che il giudice può aggiungere ad una di quelle previste dalla citata legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o può infliggere anche da sola, quando lo ritiene sufficiente nel caso concreto. La *ratio* dell'innovazione risiede nel fatto che, come l'esperienza ha ampiamente dimostrato, dette persone dispongono di notevoli patrimoni che utilizzano per la loro attività antisociale, sicché è certamente giustificato che il legislatore sottragga la disponibilità di quei beni i quali in netto contrasto, fra l'altro, con la funzione sociale della proprietà sancita dall'articolo 42 della Costituzione, vengono impiegati per fini illeciti che mettono in pericolo la convivenza della collettività.

La sospensione ha naturalmente carattere temporaneo, per un periodo non eccedente i cinque anni, ma può essere rinnovata se permangono le condizioni di pericolosità del soggetto. L'articolo 16 prevede analiticamente il procedimento e gli effetti della nuova misura, mentre l'articolo 17 prevede come delitto l'inesecuzione dolosa del provvedimento da parte dell'interessato e dei favoreggiatori.

L'articolo 18 consente, salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, l'espulsione dello straniero che, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, non dimostra la sufficienza e la liceità delle fonti di sostentamento in Italia. L'espulsione non è ammissa in caso di asilo politico previsto dall'articolo 10 della Costituzione. Per il procedimento si è fatto richiamo all'articolo 150, secondo e quinto comma del testo unico 28 giugno 1931, n. 773, in modo che l'espulsione, a garanzia dello straniero, può essere disposta soltanto dal ministro dell'interno di concerto con quello degli affari esteri con l'assenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Segue l'ultimo gruppo di norme a tutela degli appartenenti alla forza di polizia.

L'articolo 19 detta una disciplina particolare per il delitto di violenza esercitata con armi contro un ufficiale o agente di polizia nell'esercizio delle sue funzioni: si applica la pena prevista nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, deve essere emesso il mandato di cattura e si procede con rito direttissimo. Peraltro, contemperando adeguatamente le opposte esigenze, si prevede che il giudice, se non pronuncia la sentenza entro venti giorni, può concedere all'imputato la libertà provvisoria.

Le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 sono determinate dall'esigenza di impedire che gli appartenenti alla forza dell'ordine siano esposti al rischio di processi penali conseguenti ad accuse infondate per reati concernenti l'uso nell'esercizio delle loro funzioni, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. È indubbio che tali processi, i quali generalmente si protraggono a lungo, se pur in definitiva si concludono favorevolmente, non possono non turbare profondamente le persone suddette con ripercussioni gravemente negative sul servizio e quindi sulla tutela e sulla sicurezza dei cittadini.

Si è pertanto previsto di attribuire l'esclusiva competenza per l'inizio dell'azione penale al procuratore generale della corte d'appello il quale, per la sua posizione nell'am-

bito del distretto, è l'organo più idoneo a valutare approfonditamente i fatti e stabilire se si debba procedere oppure richiedere l'archiviazione.

D'altro canto, la posizione del procuratore generale per effetto della quale, in particolare, egli deve essere informato dal procuratore della Repubblica di ogni *notitia criminis* (articolo 233 del codice di procedura penale) e ha il potere di avocazione previsto dall'articolo 234, secondo comma, codice di procedura penale, consente, senza alterare le linee fondamentali del processo penale, di ampliare i suoi poteri per soddisfare le esigenze concrete sopra indicate. Il potere del procuratore generale è limitato però alla richiesta di archiviazione, ma sarà pur sempre un organo giudicante e cioè la sezione istruttoria a decidere se si debba o meno procedere: si rimane così nell'ambito del sistema, pur provvedendo ad accordare una legittima tutela alle forze dell'ordine che coincide, peraltro, come già si è osservato, con quella della collettività.

Nei casi considerati il procuratore generale deve informare il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipende l'indiziato affinché ne diano allo stesso immediata notizia. La informativa equivale alla comunicazione giudiziaria (articolo 22).

Naturalmente se dopo il decreto di archiviazione sopravvengono nuovi elementi il procuratore generale, come espressamente prevede l'articolo 23, può iniziare l'azione penale.

L'articolo 24 per completezza dispone che gli articoli 20, 21, 22 e 23 si applicano anche se i reati previsti dall'articolo 20 sono connessi con altri reati, mentre il successivo articolo 25 prevede che le spese di difesa dell'appartenente alle forze dell'ordine, a meno che non si tratti di fatto doloso, siano sopportate dal Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 26 stabilisce che le norme processuali del provvedimento si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il quale, com'è vivamente auspicato, dovrà costituire un sistema organico e completo per la difesa dei cittadini contro la criminalità, e quindi, salvo disposizione diversa del legislatore, assorbire, quando entrerà in vigore, le diverse disposizioni processuali emanate successivamente alla legge delega per la riforma del codice in relazione alla particolare situazione di pericolo sociale determinato dal grave incremento quantitativo e qualitativo della criminalità, cui si è accennato all'inizio della presente relazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, né sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

ART. 2.

Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.

ART. 3.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

della « Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, compresi i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, in-

dicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 322.

Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

ART. 4.

Nel corso di operazioni di polizia e ove ricorrano condizioni di necessità e urgenza, gli ufficiali e agenti di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi o di strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento e presenza, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

ART. 5.

L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemo-

cratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori del caso preveduto dall'articolo 1, pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila ».

ART. 7.

Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole « o di impedire la consumazione dei delitti di strage, attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ».

ART. 8.

L'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

ART. 9.

La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove

norme contro la criminalità, nonché dall'articolo 7 della presente legge, rimane sospesa:

a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;

b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'articolo 170 stesso codice;

c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.

Nei casi di connessione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale la prescrizione si compie per tutti i reati nel termine previsto per il reato più grave.

ART. 10.

Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

ART. 11.

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) per il loro comportamento manifestato con atti positivamente rilevanti e in

particolare per l'esaltazione o la pratica della violenza compiano atti diretti in modo non equivoco alla ricostituzione del partito fascista di cui all'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895 e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.

ART. 12.

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

ART. 13.

Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 11 e 12 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.

ART. 14.

All'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza ».

ART. 15.

Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'ammi-

nistrazione dei beni quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 11 e 12 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

ART. 16.

Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

Il curatore, entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.

ART. 17.

La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

ART. 18.

Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalità previste dall'articolo 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'articolo 152 dello stesso testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica.

ART. 19.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 339 del codice penale, per il delitto di violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale o agente della polizia nell'esercizio delle sue funzioni, si applica la pena prevista dal primo comma dello stesso articolo, deve essere emesso il mandato di cattura e si procede con il rito direttissimo, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 502 del codice di procedura penale. Trascorsi venti giorni dall'arresto senza che abbia pronunciato la sentenza, il giudice può concedere la libertà provvisoria.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 10.

ART. 20.

Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e gli trasmette gli atti senza compiere nessun atto processuale.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.

ART. 21.

Il procuratore generale, se ritiene che deve essere promossa l'azione penale e non intende procedere egli stesso con istruzione sommaria,

proceda

trasmette gli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente perché provveda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 codice penale, richiede con atto motivato la sezione istruttoria di pronunciare decreto.

La sezione istruttoria, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruzione formale e ordina la trasmissione degli atti al giudice istruttore competente per territorio.

ART. 22.

Prima di emettere i provvedimenti previsti nel primo e secondo comma dell'articolo 21, il procuratore generale può svolgere le indagini necessarie, informando il comando del corpo o il capo dell'ufficio, da cui dipendono le persone indicate nell'articolo 20, affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette.

Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale.

ART. 23.

Quando, successivamente alla pronuncia del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 21, sopravvengono nuovi elementi in base ai quali il procuratore generale ritiene di promuovere l'azione penale, si applica la disposizione del primo comma dello stesso articolo.

ART. 24.

Le disposizioni dei precedenti articoli 20, 21, 22 e 23 si applicano in ogni caso anche se i reati previsti dall'articolo 20 sono connessi con altri reati.

ART. 25.

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta

a richiesta dell'interessato dall'avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

ART. 26.

Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.



Partito Socialista Italiano

Sezione dell'Internazionale Socialista

UFFICIO DI SEGRETERIA

00186 - Roma, 23.4.75
Via del Corso, 476 - telef. 67.78

Prot. N. CS/io

Al compagno Francesco DE MARTINO
Segretario Politico

S E D E

Caro De Martino,

la annunciata adesione dei socialisti alla approvazione in sede legislativa delle misure sull'ordine pubblico presentate dal governo, a mio avviso rovescia le decisioni della Direzione del P.S.I. sulla politica dell'ordine pubblico.

Infatti la Direzione aveva approvato il comportamento della delegazione incaricata a suo tempo a trattare, sottolineando due punti: l'insoddisfazione sul complesso dei provvedimenti, che veniva superato dalla necessità politica di non aprire premature crisi di governo; l'esplicito giudizio negativo sui due punti (gli articoli 4 e 19) assai importanti nella qualificazione del provvedimento.

Accettare la sede legislativa vuol dire considerare superato ogni contrasto di fondo e limitarsi ad aspetti di dettaglio nella messa a punto del provvedimento.

Questa è una decisione gravissima, non giustificata da nessuna urgenza reale, e che per le conseguenze che ha sulla linea politica del P.S.I. non può essere presa senza una deliberazione della Direzione del Partito, la cui convocazione ti richiedo comunque a nome della sinistra.

Grazie e fraterni saluti

(Claudio Signorile)

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Sezione Celio-Monti 'Andrea Costa'

Roma, via Clementina 7

Roma, 6.5.1975

Il C.D. della Sezione Celio-Monti si dichiara fortemente allarmato per l'aquiescenza mostrata dal Partito sul progetto Reale per l'ordine pubblico.

Si tratta di un coacervo di norme eterogenee, molto più repressive che non preventive, dalla formulazione (volutamente o non) vaga ed ambigua, sostanzialmente contrarie agli orientamenti che il Partito ha sostenuto negli ultimi anni (dov'è il nuovo codice di procedura penale? dove la 'legge Valpreda'? dove le lunghe battaglie per il disarmo della polizia?), e di dubbia costituzionalità.

Il C.D. è convinto, tra l'altro, che l'appoggio sostanziale (per quanto apparentemente critico) al progetto Reale valga, in vista delle imminenti elezioni, ad alienare al Partito vaste simpatie, specialmente giovanili, conquistate negli ultimi tempi di rigoroso confronto con la DC.

L'argomento, che taluno porta, che dopo tutto anche al PCI non dispiace il progetto Reale, non può essere considerato valido per dare indicazioni politiche al nostro Partito, che dovrebbe decidersi a superare, con una linea coerente, un umiliante complesso di inferiorità: e questo in modo particolare quando si parla di libertà civili, argomento sul quale pochi possono insegnarci qualcosa.

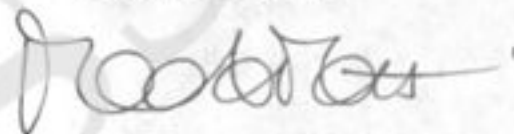
Il C.D. ritiene anche che il sistema, troppo spesso usato, di incominciare con un sostanziale allineamento in occasione del 'vertice', per continuare con una serie di ripensamenti e di richieste di modifica, non sia il modo migliore per guadagnare credibilità al Partito; se una crisi doveva esserci sul progetto Reale, doveva essere chiara la responsabilità di Fanfani, e la base non avrebbe esitato a dare il massimo risalto a questa responsabilità.

Il C.D. dà mandato al suo segretario politico di comunicare il presente ordine del giorno alla Direzione del Partito ed ai gruppi parlamentari.

(approvato con un'astensione)

il segretario politico

Paolo Pozzi



Montevarchi X/V/1975

IX
SECRET.

alle direzione Partito
socialista italiano
Roma

Cari compagni,

in allegate si rimettono ordini del giorno votati dalla nostra sezione nell'assemblea del giorno 9, con la speranza che vengano portati a conoscenza dei compagni dei gruppi parlamentari e siano presenti ai compagni della direzione in occasione della preparazione del programma per la prossima campagna elettorale

p. IL SEGRETARIO

Assemblea del 9/V/1975 sezione di MONTEVARCHI

L'assemblea del P.S.I. di Montevarchi, riunitasi il 9/V/1975, in relazione al comportamento del partito nella discussione sulla legge Reale, all'unanimità, INVITA i compagni della direzione e dei gruppi parlamentari a rivedere sostanzialmente la soluzione e l'atteggiamento assunto in sede di discussione parlamentare.

Vede in tale atteggiamento una posizione di grave cedimento alla impostazione elettoralistica e di comode voluta della D.C. e da Fanfani sul problema dell'ordine pubblico, un atteggiamento che, oggettivamente, potrebbe mettere in gioco la credibilità del partito sui temi fondamentali di libertà e democrazia, e che smentisce e ridimensiona di fatto la nostra impostazione sulla democratizzazione dello stato, riducendo tutto alla concessione di maggior forza e discrezionalità alla polizia con i dubbi ed i rischi che sono emersi in tale posizione comporta, dubbi e rischi che sono emersi anche in relazione ai recenti avvenimenti di Milano e Firenze.

CHIEDE che nella discussione al senato, il partito rettifichi la propria posizione esigendo che siano affrontati i veri problemi che stanno a monte di qualunque presa di posizione sull'ordine pubblico, e che consistono nel prendere seriamente atto che è necessaria una volontà politica diversa a livello di governo diretta a sciogliere i sospetti di collusione tra alcuni partiti che hanno dirette responsabilità di governo con centri di eversione fascista, tra governo e corpi separati dello stato.

Nella stessa riunione è stata votata all'unanimità anche questa seconda ordine del giorno:

L'Assemblea degli iscritti della sezione P.S.I. di Montevarchi insieme ai compagni della corrente sindacale, di fronte alla crescente minaccia di rimettere in discussione la linea unitaria delle tre confederazioni, venuta avanti ormai da anni nelle fabbriche e a livello politico generale invita i compagni e tutti i lavoratori a isolare decisamente quelle forze che per motivi speciosi tentano di dividere il mondo del lavoro. Invia un caloroso saluto di solidarietà ai lavoratori dell'Alfa Romeo di Montevarchi messi ingiustamente in cassa integrazione ed assicura il proprio appoggio ad ogni livello per superare l'attuale momento di difficoltà per i **CAPBELLATI**.

Esprime piena soddisfazione ai lavoratori e studenti che, sottoposti a procedimento penale per aver difeso il diritto al lavoro, sono stati assolti.

Auspica che la magistratura sia così zelante nel colpire i bombardieri fascisti e quegli amministratori democristiani che amministrando la cosa pubblica fanno il proprio interesse.



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Sezione G. DIVAGNO

VIA TERPI, 33 c (fondi) - Tel. 86.83.41
16141 GENOVA-MOLASSANA

SECRETARIA

19

11, 10 MAGGIO 1975

Al Senatore ZUCCALA
CapoGruppo P.S.I.
Senato della Repubblica
R O M A

p.c. Direzione Partito Socialista Italiano - R O M A -

RIUNIONE DI COMITATO DIRETTIVO

L'approvazione della Legge sull'ordine pubblico, da parte dei compagni Deputati, ha lasciato in apprensione i compagni del C.D.

In questa Legge, voluta dalla D.C. e particolarmente dal suo segretario, ne intravediamo delle mire ad impedire e reprimere certe libertà conquistate, ed il peso di essa andrà come al solito a carico dei lavoratori.

Vogliamo ricordare ai compagni Senatori che nel nostro Paese di leggi contro la libertà, sono ancora vigenti quelle del codice fascista, anche se retoricamente si va sulle Piazze a celebrare il trentennale della Liberazione.

Il C.D. fa rilevare ai compagni Senatori che certi nostri Parlamentari, si prestano a subire ricatti e patteggiamenti da altre forze politiche, pertanto, rivolgiamo un appello, affinché prima di votare detta Legge, sia fatto un attento e cosciente esame e di respingere quanto potrebbe essere contro gli interessi dei lavoratori e del Partito.

IL COMITATO DIRETTIVO

[Handwritten signature]



ufficio

via sapri, 29/a - la spezia
telefoni 36.217 - 34.078

protocollo n. 11

oggetto.

la spezia, 10 Maggio 1975

Alla Segreteria del P.S.I.

Via del Corso 476

R O M A

Vi trasmettiamo il testo dell'Ordine del giorno approvato a maggioranza dal Direttivo di questa Federazione nella riunione del 9.5.1975:

" Il Direttivo Provinciale della Spezia del P.S.I. nell'esprimere le proprie preoccupazioni per il voto favorevole dato dal gruppo Socialista della Camera alla Legge sull'ordine pubblico, preoccupazioni derivanti non solo dalla pretestuosa approvazione della Legge da parte dei fascisti, ma anche dai contenuti dei vari articoli su cui, da tempo, il P.S.I., laico, libertario ed antifascista aveva manifestato diversità di impostazione e sostanziale opposizione; essendo interprete dell'ampio malcontento esistente nella base del Partito e dalle aspettative che, nella battaglia per la libertà ed i diritti civili, da parte di ampi settori di popolazione, si sono create nei confronti del P.S.I.; invita la Direzione Nazionale ad impegnarsi per una profonda revisione del testo di Legge nel corso del dibattito al Senato e chiede, nel caso di un ribadito atteggiamento strumentale e regressivo del P.S.D.I. e della D.C., una revisione del proprio comportamento."

Fraterni saluti.

p. Il Comitato Esecutivo



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

SEZIONE DELL'INTERNAZIONALE SOCIALISTA

FEDERAZIONE DI BELLUNO

via Jacopo Tasso 7 * telefono 22927

32100 Belluno, 11 maggio 1975

Prot.

UFFICIO

segreteria

Oggetto:

ORDINE DEL GIORNO

Il Comitato Direttivo della Federazione PSI di Belluno, riunitosi in seduta straordinaria per esaminare la situazione politica creatasi dopo l'approvazione, da parte della Camera dei deputati, della legge sull'ordine pubblico,

RILEVATO che tale legge, che passerà all'esame del Senato nei prossimi giorni, non può essere approvata così com'è;

RITENUTO che la stessa legge, una volta eliminati o sostanzialmente modificati gli articoli che rappresentano una chiara o subdola violazione dei basilari principi di libertà e di rispetto della Costituzione (artt. 1 - 3 - 4 - 5 - 24), può essere sopportata come una delle tante inutili leggi ~~introduttive~~ varate su spinte elettorali o convulse reazioni della d.c. e dei suoi satelliti;

SI DICHIARA SOLIDALE E UNANIME, nel caso in cui non si riuscisse ad ottenere quanto al punto 2 del presente o.d.g., nel chiedere al proprio rappresentante parlamentare di VOTARE CONTRO ai singoli articoli e alla legge nel suo complesso.

Deliberato in Trichiana, domenica 11 maggio 1975.

IL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE
(Orazio Piccolotto)

Orazio Piccolotto



Alla Direzione PSI - Roma

Al Gruppo PSI al Senato - Roma

Al comp. Viviani - pres. Comm. Giustizia del Senato - Roma

Alla Segreteria Provinciale

Milano 11/5/75

Alla Segreteria Regionale

Alla Direzione

Alla Segreteria Nazionale

Al Gruppo Socialista al Senato

SEGRETERIA

I compagni delle Sezioni di Cogliate, Lazzate, Misinto, Ceriano Laghetto, Barlassina e Garbagnate Milanese (Zona Cesanese), riuniti in assemblea l'11 maggio 1975 presso la sezione di Cogliate, rilevano con estrema preoccupazione che l'iter della legge sull'ordine pubblico ha trovato il P.S.I. favorevole nel voto alla Camera dei Deputati.

I gravi elementi di contraddizione tra i contenuti di questa legge e le linee definite nel recente convegno di Milano dal Partito sono tali da non poter trovare margini di compromesso su questa base.

La tradizione libertaria del P.S.I., la particolare sensibilità socialista sui temi delle libertà civili impongono un profondo cambiamento di atteggiamento.

Pertanto l'Assemblea chiede agli organi dirigenti destinatari di questo O.d.g. di operare un intervento sul gruppo socialista al Senato perchè, negli attuali inaccettabili termini, la legge sia bloccata.

Non è facendosi trascinare precipitosamente nei temi emotivi cari al Sen. Fanfani che si risponde all'esigenza reale di bloccare l'eversione fascista e la criminalità comune che ad essa sembra essere in larga parte collegata.

Per l'Assemblea delle Sezioni
Il coordinatore della Zona Cesanese
(Emanuele D'Addario)

Milano, 12 Maggio 1975

Alla DIREZIONE DEL PSI
On. Francesco De Martino

R O M A

e p.c.

- Segreteria Federazione Provinciale di Milano
- Segreteria del Comitato Cittadino
- Commissione Femminile della Federazione

Le compagne del Collettivo Femminile del quartiere Gallaratese esprimono il loro dissenso dalla posizione tenuta dal Partito in occasione della votazione in Parlamento della legge sull'ordine pubblico. Posizione che ha visto i rappresentanti del PSI votare accanto al MSI una legge che verrà utilizzata contro i lavoratori ed i giovani che, attraverso la lotta, vogliono conquistare una effettiva democrazia popolare, alternativa alla società capitalistica fondata sullo sfruttamento dell'uomo.

Il PSI è stato per lunghi anni all'avanguardia nelle lotte per il miglioramento della società, facendosi interprete della spinta della sua base che, anche in questo difficile momento preelettorale, non può permettere al proprio vertice di cadere nei ricatti fanfaniani.

Il Collettivo Femminile del quartiere Gallaratese invita pertanto il Partito, in occasione delle votazioni in Senato, ad una posizione più coerente con l'essenza del Partito stesso che è di rappresentanza e di tutela degli interessi delle classi popolari.

COLLETTIVO FEMMINILE DEL QUARTIERE
GALLARATESE
Via Uruguay, 11/2 - MILANO



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Sezione Giuseppe Massenza - Fidenza

OGGETTO

Fidenza, li 12.5.1975

Piazza Verdi 1 - Tel. 2454

SEGRETERIA

Alla Direzione Nazionale
del P.S.I.

Cari compagni,

la Sezione di Fidenza dopo aver esaminato in assemblea il progetto di legge Reale sull'ordine pubblico, già approvato da un ramo del Parlamento, esprime la sua preoccupazione per quegli articoli della legge che, pur nel quadro della giusta e necessaria lotta all'eversione fascista e alla delinquenza comune troppo spesso fra loro legate, sembrano lasciare pericolosi spazi alla repressione indiscriminata nei confronti di lotte sociali e politiche garantite dalla Costituzione, e che quindi vengono a ledere alcuni principi fondamentali dei cittadini.

L'assemblea auspica quindi che venga ripresa con nuovo vigore la lotta per mandare questo progetto di legge nei suoi punti più ~~qualificanti~~ ambigui, al fine di rendere il più chiaro possibile la matrice democratica e antifascista che una legge dell'ordine pubblico, in un momento così grave e delicato per il Paese, deve assolutamente avere, per non fare il gioco di quelle forze che troppo spesso sono affascinate dalle tentazioni autoritarie, delle quali sono sempre i lavoratori a farne le spese.

Auspica infine la più rapida attuazione del nuovo Codice di Procedura Penale, la cui entrata in vigore coinciderà con la decadenza della legge in oggetto.

X L'Assemblea degli iscritti
il Segretario di Sezione

Silvio Berlusconi

All'On/le
DE MARTINO
Segretario Generale del P.S.I.
00100 - R O M A

Si accusa, a torto o ragione, l'On/le Fanfani di aver strumentalizzato, per fini elettorali, il problema o il rilancio della legge per l'ordine pubblico. L'On/le Fanfani di detta accusa non se ne cura e ha continuato e continua a far proseguire l'iter parlamentare alla legge che non si fa mancare occasioni per metterne in evidenza l'importanza contingente e la sua paternità, anche questa a torto o ragione.

Ella, On/le De Martino, che è Segretario di un Partito di massa e che rappresenta la continuazione di quello che fu il Partito del povero Turati e di altri, di altri tempi, e che fu all'avanguardia del movimento operaio e della giustizia sociale, dopo aver letto l'articolo da me scritto su "LA PREALPINA" in data 14/6/1972, e di aver letto la fotocopia di un'altra mia produzione, ambedue allegate alla presente, non potrebbe farsi promotore di quanto mi permetto di suggerire alla conclusione dell'allegata mia produzione, facendola presentare dai Sagg. Capi Gruppi Parlamentari del Suo Partito?

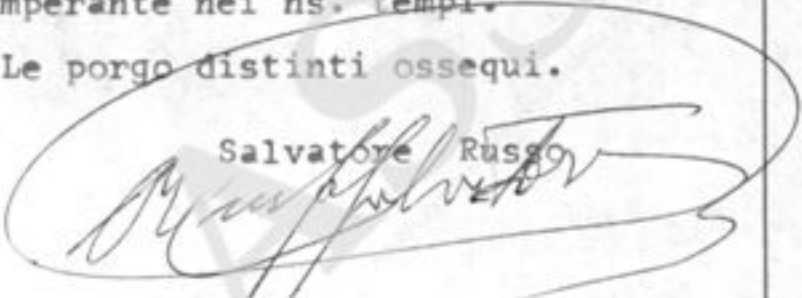
Nel valutare il mio modesto suggerimento, tenga presente il non indifferente numero dei pensionati e pensionabili, ex combattenti, già o dipendenti da ditte private e di quanti di essi in segno di riconoscenza potrebbero aderire o votare per il Partito di cui Ella è Segretario Generale.

Inoltre, mi permetto di suggerirLe che per avere i suoi effetti pratici, la proposta, qualora Ella decidesse positivamente, dovrebbe essere lanciata e resa di pubblica ragione, con una certa concretezza di fatti al più presto possibile, perchè la maggioranza dei cittadini non crede più alle promesse dei Partiti e degli Uomini politici; è un distacco che aumenta sempre più tra il potere e il popolo; forse è proprio da questo distacco che trova facile esca tutte le attuali storture e la delinquenza imperante nei ns. tempi.

Le chiedo scusa e Le porgo distinti ossequi.

Via Adua n° 1
21052 - BUSTO ARSIZIO

Salvatore Russo



NON TUTTI I CITTADINI sono uguali davanti alla legge

Il primo comma dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce testualmente: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni politiche, di condizioni personali e sociali». Un principio giusto, di evidente chiarezza elementare, comprensibile a tutti, a cui tutti dobbiamo attenerci compreso lo Stato, a mo' di esempio, prima e più di tutti.

E' comprensibile che molte leggi o parte di esse, superate dai tempi o perché in contrasto tra loro, man mano che i Magistrati, sempre solerti, dubitando della loro costituzionalità, vengano inviate alla Corte Costituzionale per una sentenza di convalida o di incostituzionalità. Non si può concepire invece che lo Stato, tramite i suoi organi legiferanti, possa continuare ad emettere leggi anticostituzionali e di carattere antipopolare con il solo scopo di creare discriminazioni e malumori tra cittadini che hanno gli stessi requisiti.

Ci riferiamo a mo' d'esempio alla legge del 24 maggio 1970 n. 336, la quale invece di osservare il principio costituzionale dell'«eguaglianza dei cittadini davanti alla legge...», crea una netta separazione, una evidente disuguaglianza, una differenza netta e precisa tra cittadini dipendenti dallo Stato, dagli enti pubblici, ecc. con gli altri dipendenti da Ditte private, lavoratori autonomi, liberi professionisti, ecc., che tutti indistintamente rivestono la qualifica di ex combattenti, mutilati ecc. Si aggiunge pure, se si deve dare una giusta interpretazione ad una decisione del Consiglio di Stato, riguardante sempre l'interpretazione per l'applicazione della stessa legge n. 336, nella quale tra l'altro è detto: «Trattasi di questioni delicate e complesse, la cui soluzione potrebbe anche incidere sulla costituzionalità della norma dell'art. 4...». Dopo questa dichiarazione si dovrebbe presumere che altre discriminazioni potrebbero nascere tra i dipendenti dello Stato con i dipendenti di enti pubblici.

Si evidenzia così che assurdità, illegalità, anticostituzionalità maggiore di quelle emanate con la legge n. 336 non ve ne potevano essere, specie se si considera che ex combattenti sono tutti coloro che sulla terra, sul mare, nel cielo, hanno difeso o cercato di difendere i sacri confini della Patria: dal-

ligiani ed i soldati o militi della Repubblica Sociale di Salò perché, anche se sono stati combattenti in opposte barricate, si ritenevano sempre combattenti in difesa della Patria comune.

Quando eravamo sui campi di battaglia, in terra, sul mare, nel cielo, o come i partigiani, alla macchia sui monti, tra noi non vi era e non è stata mai concepita una qualunque discriminazione fra dipendenti dello Stato e dipendenti dagli enti pubblici e quelli dipendenti da aziende private, lavoratori autonomi, liberi professionisti; non vi era distinzione di classi sociali, ci sentivamo tutti italiani, tutti fratelli nella buona e nell'avversa sorte, eravamo lì a difesa della terra dei nostri padri, della nostra terra. Perché lo Stato oggi ci vuole dividere creando malumori degli uni, dei più, contro gli altri?

Per la verità anche durante e dopo il periodo di servizio militare guerreggiato vi erano discriminazioni:

1) I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, durante il periodo di richiamo alle armi, continuavano a percepire lo stipendio, sul quale si continuavano ad effettuare le trattenute previdenziali; ai dipendenti da aziende private invece si concedeva solo un misero sussidio ai familiari, sul quale com'era logico e giusto, non veniva effettuata nessuna trattenuta previdenziale; quel periodo, per i dipendenti da ditte private, lo Stato l'ha coperto e lo copre con un misero contributo figurativo di appena L. 6 settimanali, per ogni settimana di servizio militare prestato.

2) All'atto del congedo i dipendenti dello Stato ex combattenti ripresero immediatamente servizio al loro posto di lavoro per la continuità del loro rapporto d'impiego. I dipendenti da aziende private, all'atto del congedo, pochi poterono riprendere il loro posto di lavoro, i più, trovarono le fabbriche distrutte dai bombardamenti aerei o chiuse sempre per cause belliche e dovettero adattarsi ai lavori discontinui.

3) I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, per le stesse ragioni dovettero ricominciare tutti di nuovo e non tutti lo poterono.

Ora, in considerazione di tutto ciò sorprende che lo Stato continui a legiferare con «due pesi e due misure», anche dopo che, con il primo comma dell'art. 3, la Costituzione italiana stabilisce la perfetta eguaglianza tra i cittadini?

chie da mercante ed ha lasciato lettera morta tutte le proposte di legge già presentate.

Lo Stato può obiettare:

a) Che si aumenterebbe il deficit degli enti previdenziali se la legge n. 336 fosse estesa a tutti indistintamente gli ex combattenti perché non ci sono i fondi necessari per rivalutare tutte le pensioni degli ex combattenti, dalle date previste dall'art. 6 della stessa legge e le pensioni che andranno maturandosi nel tempo. Lo Stato però ha i soldi per i fondi di pensione dei propri dipendenti e dei dipendenti degli Enti pubblici.

b) Che lo Stato ha concesso questi benefici ai propri dipendenti ed a quelli degli Enti pubblici per favorire l'esodo di detto personale. Non è vero e non può essere accettato per vero, perché il suddetto personale è spesso in agitazione anche per l'insufficienza del loro numero in rapporto alle esigenze dei servizi delle singole amministrazioni e le assunzioni continuano: lo prova la recente «informativa» di personale negli uffici postali. Perché e quale interesse nasce nel favorire un esodo quando si assume altro personale?

c) Che le aziende private, anche per l'attuale periodo contingente negativo, non sarebbero in grado di sopportare i nuovi oneri da un'estensione della legge a tutti indistintamente gli ex combattenti, mutilati, ecc. No, non sono le ditte private che ne dovrebbero sopportare l'onere gravoso che ne deriverebbe, perché non sono state le aziende private ma lo Stato a richiamare alle armi i cittadini, un obbligo che fu

accettato da tutti, sensibili al dovere di difendere la Patria, ma la Patria è rappresentata dallo Stato, quello Stato che oggi ha creato le discriminazioni di cui ci stiamo occupando.

Per l'estensione della legge n. 336, lo Stato potrebbe versare anche l'irrisoria somma di L. 6 settimanali per tutti gli anni di scivolamento, perché con l'andata in vigore della legge 30 aprile 1969 n. 153, agli ex combattenti interessano solo il numero degli anni di contribuzione, anche se figurativa, perché le loro pensioni siano rivalutate e concesse con la maggiorazione degli anni di scivolamento previsti dalla legge n. 336.

Se il Governo non si decidesse a presentare alle nuove Camere una legge che estenda a tutti indistintamente i benefici concessi dalla legge n. 336, l'Opera Nazionale Combattenti e l'Opera Nazionale Pensionati d'Italia, dovrebbero spalleggiare, sostenendone anche le spese legali, uno o più prossimi pensionati ad impugnare d'avanti alla Magistratura ordinaria la legge, in modo che i Magistrati siano in grado di inviare gli atti alla Corte Costituzionale.

A nostro avviso, questo è uno dei primi impegni, con procedura d'urgenza, che dovrebbe assumere il Governo per eliminare un sempre più diffuso malumore tra tutti i combattenti, che vedono da troppo tempo perpetuata una ingiusta discriminazione.

Non è con leggi di comodo che si possono acquietare gli animi, ma con leggi improntate alla giustizia secondo i presupposti costituzionali.

SALVATORE RUSSO



Su un quotidiano, il 14 giugno 1972, pubblicammo un articolo dal titolo " DISCRIMINAZIONI ~~XXX~~ All'ITALIANA " e dal sottotitolo " NON TUTTI I CITTADINI SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE "; in esso facevamo un esame comparativo tra l'Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e la discriminazione che era stata creata dalla legge n° 336 del 24 - 5 - 1970.

Dopo averne prospettata l'incostituzionalità; dopo averne esaminate le conseguenze negative; dopo averla polemizzata in lungo e in largo, concludavamo invitando le varie organizzazioni di ex combattenti di portare la legge n° 336 d'avanti alla Corte Costituzionale suggerendo il modo come ~~come~~ attuare il nostro invito.

Finalmente il miracolo si è avverato; la Federazione Torinese dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e della Liberazione, nell'interesse di due suoi aderenti si è rivolta alla Magistratura ordinaria, e ed è merito del Giudice Nello Morra, della Sezione Lavoro del Tribunale di Torino che ha sollevato la quistione di legittimità costituzionale, disponendo la trasmissione degli atti al Palazzo della Consulta.

Quando sarà emanata la sentenza della Corte Costituzionale essa potrà avere una delle due soluzioni : dichiarare la legge legittima o illegittima. Per il troppo rispetto che abbiamo verso la ~~xxte~~ Corte Costituzionale non pensiamo che la 336 possa essere dichiarata ~~illeggi~~ legittima, quindi dobbiamo dedurne che il responso della sentenza non potrà essere che l'illegittimità della legge.

Cui incomincerà il nuovo calvario di tutti gli ex combattenti, perchè dichiarata l'incostituzionalità della legge, tutto dovrebbe ritornare alle decisioni del Governo e del Parlamento; questi quali soluzioni potrebbero adottare ?

1^) Lasciare, ad arte o per contingenze di eventi politici, un lunghissimo vuoto legislativo, che potrebbe essere protratto anche all'infinito;

2^) potrebbero decidere per l'annullamento della legge n° 336;

3^) Potrebbero decidere una possibile, riteniamo ipotetica, estensione della legge a favore di tutti indistintamente gli ex combattenti.

Nell'ipotesi si arrivasse al vuoto legislativo o all'abolizione della legge n° 336 si avrebbe l'incongruenza che nessun altro ex combattente che andrebbe in pensione potrebbe usufruire più dei benefici della legge stessa, mentre i già pensionati che ne hanno potuto usufruirne continuerebbero a usufruire i benefici in quanto le pensioni già concesse sono ritenute legittime.

Nel caso si decidesse per l'estensione della legge a tutti indistintamente gli ex combattenti, nascerebbe l'altra incongruenza che gli ex combattenti già pensionati dopo l'emanazione della 336 non ne potrebbero usufruire, mentre chi deve andare ancora in pensione ne godrebbe i benefici. Resterebbe inoltre, il rebus giuridico degli ex combattenti già pensionati e che possono aver diritto, per motivi diversi, alla riliquidazione della pensione. Anche la sentenza della Corte Costituzionale non potrebbe avere valore retroattivo.

Praticamente la legge incostituzionale n° 336, ha creato, non solo una discriminazione, ma un labirinto dove nessuno sa come e da dove uscirne per tutelare i propri diritti e nella lungaggine delle varie eventuali procedure si attende il " De profundis " di chi alla Patria tutto ha dato e nulla ha avuto.

Una sola soluzione potrebbe salvare " capre e cavoli ", non solo, ma potrebbe precedere la sentenza del Palazzo della Consulta; fare il secondo miracolo del Parlamento Italiano.

Il primo è stato fatto quando con un inusitato, rapido, più unico che raro, iter parlamentare, è stata approvata, diretta, con procedura d'urgenza, la legge per il finanziamento dei Partiti politici.

Per il secondo miracolo, si potrebbe ripetere un'altro rapido, inusitato, iter parlamentare, di ambo i rami del Parlamento, per approvare una leggina che estende a tutti indistintamente gli ex combattenti, pubblici e privati, i benefici della legge 336 e con valore retroattivo dalla data di emanazione della legge stessa. Non si può far ricorso alla sfuggita della mancanza dei fondi necessari perché, nel nostro articolo che abbiamo citato ne suggeravamo l'irrisorieta dei fondi stessi in rapporto a quelli che sono necessari per il finanziamento dei Partiti politici.

Solo così, giustizia sarebbe fatta.

Chi sono i Parlamentari o i Partiti politici che intendono, in sede parlamentare, non solo a voler rendere giustizia a chi in

buona fede ha fatto incondizionatamente il dovere verso la Patria, ma ad accattivarsi anche la gratitudine di tutti gli ex combattenti già pensionati o da pensionarsi, gratitudine che nella prossima campagna elettorale e in quelle successive potrebbe tramutarsi in tanti voti ai Partiti politici promotori.²

Salvatore Russo

Via Adua n° 1

Busto Arsizio



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Sezione Italiana dell'Internazionale Socialista
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~

SEZIONE DI NUORO

Nuoro, 12 MAGGIO 1975
VIA ROMA. 63 - TEL. 31.165

SECRET.

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALLA
UNANIMITA' DALL'ASSEMBLEA DI SE-
ZIONE DI NUORO IL 9/5/1975

→ Alla Direzione Nazionale P.S.I.
AL GRUPPO SENATORIALE P.S.I.
AL GRUPPO DEPUTATI P.S.I.

R O M A

Gli iscritti al P.S.I. della Sezione di Nuoro, dopo aver se-
guito con estrema attenzione l'andamento del dibattito sulle leg-
gi speciali sull'ordine pubblico, note come leggi Reale,

ESPRIMONO

la propria preoccupazione per il taglio politico generale della
legge ed il proprio disappunto per il fatto che due articoli sia-
no stati approvati col voto determinante dei fascisti (astenuto
e contrario il PSI)

AUSPICANO

pertanto che la Direzione Nazionale del Partito dia mandato al
gruppo senatoriale perché ;

- 1) la legge sia completamente emendata di tutte quelle norme che
per la loro indeterminazione danno la possibilità di azioni arbi-
trarie e lesive della libertà da parte delle forze dell'ordine;
- 2) in caso contrario il nostro Partito esprima il suo voto con-
trario verso tali norme e se queste dovessero essere approvate
col voto determinante del movimento sociale, voti contro l'insie-
me della legge.

~~L'Assemblea della Sezione~~

Mialno 14/5/75

Al Compagno Francesco De Martino Segretario del P.S.I.

Ai Compagni Vice Segretari Giovanni Mosca, Bettino Crax, Tristano Codignola.

Al Compagno Senatore Michele Zuccalà Capo Gruppo al Senato, Presidente Commissione Giustizia.

Al Compagno Senatore Agostino Viviani.

Al Compagno Luigi Mariotti.

I Compagni della Zona 13 Milano

Sezioni del P.S.I. 25 Aprile Taliedo, Forlanini, Agnini Taliedo.

Esaminato il testo del dibattito parlamentare sulla legge Reale, pubblicato su L'Avanti 11 maggio, nonché degli interventi dei Compagni deputati, resisi altresì consapevoli della non facile posizione politica, in cui i compagni vengono, di volta in volta, a trovarsi, sia per la precarie condizioni politico-economiche, in particolare del proletariato, sia per le continue manovre distorsive messe in atto dalla strategia fanfaniana, che creano non solo lo squilibrio fra le forze della coalizione, ma anche lo stallo ad ogni attività costruttiva, che avrebbe dovuto essere propria del centro-sinistra, tuttavia la dichiarazione di voto sulla legge Reale del compagno DeMartino ha suscitato nei compagni di base della "25 APRILE", della "FORLANINI" e della "Agnini" profonde perplessità derivanti:

1) sia dallo eccessivo dosaggio del medesimo intervento oscillante tra il votare "si" o il votare "no" della legge in questione,

2) sia per aver fatto dipendere, infine, il voto favorevole da una dichiarazione del presidente del Consiglio, pur sapendo che l'on. Moro, incerto qual senso, si trova vincolato alle decisioni dell'on. Fanfani.

Dunque, pur riconoscendo la giustezza dell'analisi compiuta dal compagno De Martino con il mettere in rilievo le abnormi contraddittorie decisioni dell'amministrazione dello Stato, tuttavia i compagni delle suddette sezioni si esprimono in favore dei vigorosi interventi dei compagni Lombardi, Signorelli, Viviani, Di Vagno, Fossa, Landolfi, Vittorelli, Giolitti, Artali Achilli ed altri e, pertanto,

Invitano

i compagni a non consentire che la disciplina di partito o il patriot-

tismo di partito non finisca e che tale condotta possa non solamente concedere spazio alle malevoli interpretazioni dell'avversario, ma anche possa far nascere il sospetto che il Partito stia per venir meno alla sua congenita natura di classe con la troppa sovente ricerca di un compromesso, che non sempre può essere ben accetto alle classi lavoratrici e, quindi,

CONCLUSIONE

che tale sentito augurio non cada nel vento, ma sia tenuto presente proprio per non perdere i contatti del Partito con i lavoratori, sola forza atta a mutare le condizioni del Paese e darne al Partito per il conseguimento dei suoi scopi statutarî e storici.

Fraternamente i compagni della base

25 APRILE TALLIEDO, FORLANINI, AGNINI TALLIEDO

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Forlanini' or similar, written over the typed names.



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Sezione Italiana dell'Internazionale Socialista

Federazione di Milano

SEZIONE DI CESATE

Milano, 11/14/5/1975

ESPRESSO

SECRET.

- Alla DIREZIONE del
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Via Del Corso

00100 R O M A

- Al Compagno
BERTEMATI LUIGI
Segretario Provinciale P.S.I.
Viale Lunigiana n. 35

20135 M I L A N O

Il direttivo della Sezione di Cesate riunito in data 13/5/1975 sul problema dell'ordine pubblico approva all'unanimità il seguente documento:

" Di fronte alle gravi preoccupazioni presenti nella cittadinanza e nel mondo del lavoro in ordine ad alcune norme liberticide contenute nella Legge sull'ordine pubblico (voluta da Fanfani) già approvata dalla Camera e di cui è prossima la discussione al Senato; il Direttivo della Sezione esprime il più profondo dissenso su tale legge nel suo complesso e chiede pertanto una energica battaglia da parte dei Senatori Socialisti al fine di modificare profondamente i suoi aspetti più chiaramente limitativi delle libertà più elementari del cittadino che sono garantite dalla Costituzione Repubblicana. Il Direttivo esprime inoltre la certezza che qual'ora la suddetta legge venga definitivamente approvata nel suo testo attuale il Partito non mancherebbe di sopportare gravi ripercussioni anche elettorali. ".

Fraterni saluti.

p. IL DIRETTIVO

LINEE PROGRAMMATICHE DELLA COMM.NE GIUSTIZIA
DELLA FEDERAZIONE NAPOLETANA DEL P.S.I.

La Commissione Giustizia della Federazione Napoletana del P.S.I. chiamata a dare il suo contributo sul programma del Partito in previsione delle elezioni del 15 - 16 Giugno;

Preliminarmente riafferma la necessità che la vita della Federazione e le decisioni che il Partito si va assumendo siano il risultato di una permanente consultazione della base e delle Commissioni di Lavoro della Federazione, spesso lasciate ignare di ogni atto e decisione del Partito. Per quanto riguarda il progetto sull'ordine pubblico, sul quale argomento la D.C. ha imposto la polemica elettorale, deviante rispetto ai grossi problemi che angosciano il Paese, ritiene che esso in linea generale rappresenti il superamento di tutte le conquiste civili e democratiche fatte nel campo processuale e penalistico e di cui il P.S.I. si era reso principale protagonista, e - d un peggioramento addirittura del vigente codice emanato nel periodo della dittatura fascista.

La Commissione, in particolare, fa rilevare che la nuova dizione degli artt. 4 e 19, come altri, non superi le perplessità ed i gravi sospetti di incostituzionalità in relazione all'art. 13 della Costituzione repubblicana e non sia un efficace contributo alla lotta contro il dilagare della criminalità comune e di quella fascista.

La Commissione ritiene che in una città come Napoli ed in genere nelle grandi aree urbane l'analisi del fenomeno delinquenziale vadano innanzitutto ricercate nelle condizioni socioeconomiche: disoccupazione, sottoccupazione, problema della casa, della scuola, di cui la principale responsabile è la D.C. Partito che da 30 anni detiene il potere della città e le leve decisionali dell'intero Paese.

In ogni caso va tenuto conto che il fenomeno criminale ha le sue origini oltre che in dette condizioni di vita dei lavoratori, nello sfruttamento capitalistico, in un modello di sviluppo errato che pone al centro della vita il mito personalistico legato al significato del denaro, il mito della violenza dell'uomo sull'uomo, le sacche di miseria, le forti concentrazioni di ricchezza, le sperequazioni violente.

La Commissione, quindi, ribadisce, per quanto riguarda il problema della difesa dalla criminalità e dell'ordine pubblico che ogni provvedimento, del resto sollecitato e proposto dal P.S.I. per una efficace lotta alle dure forme di delinquenza che esso vada impostato in modo democratico e conforme allo spirito della costruzione e che il Partito in base ai risultati dei Convegni di Gardone Riviera e di Milano, dovrebbe rimarcare la necessità che la lotta contro la comune delinquenza non vada disgiunta da quella contro il terrorismo fascista di cui è unico responsabile il M.S.I. con la compiacenza di taluni settori dello Stato e della stessa democrazia cristiana nella sua espressione più reazionaria. Per quanto si riferisce al programma elettorale del Partito nella città di Napoli raccomanda alla Comm.ne per il programma perchè sia dato giusto rilievo all'effettivo inizio dei lavori del nuovo Palazzo di Giustizia, il cui progetto rimane inattuato per inspiegabili motivi da lunghi anni, mentre la vita a Castelcapuano diviene sempre più caotica e disordinata, per una migliore e diversa manutenzione degli uffici giudiziari,

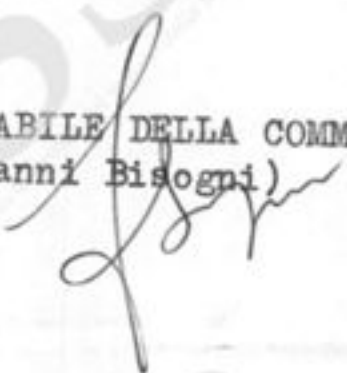
per la dotazione di essi, indispensabili per l'effettivo funzionamento di una giustizia rapida specialmente per quanto si riferisce al processo del lavoro che, con il nuovo rito va fallendo per mancanza di magistrati, personale giudiziario e strutture giudiziarie.

E ciò nel quadro dei problemi sociali ed economici della città per cui la Commissione rileva deficienze ed i limiti della passata esperienza di centro sinistra per colpa inanzi tutto della D.C., partito che a Napoli, come si è spesso detto, è un centro di interessi antipopolari e parassitari.

La Commissione, infine, richiama l'attenzione della Direzione del Partito e della Segreteria sulla indispensabilità che venga restituita piena funzione ed autonomia alla Commissione Nazionale di Giustizia, che dovrebbe essere chiamata a dare il suo contributo in sede tecnica e politica su ogni atto e responsabilità del Partito nel settore della Giustizia, previa consultazione delle Commissioni Provinciali di Giustizia.

Napoli, 6/5/75

IL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE
(Giovanni Bisogni)



Udine 16 V 1975

Egr. ~~Sn.~~ Sig. Gaetano Arfè, Direttore de "L'AVANTI", Palazzo dei Giornali, Piazza Cavour 2, 20121, MILANO.

Le invio questo mio articolo, dal titolo: "CHI HA RAGIONE RIGUARDO ALLA LEGGE NUOVA SULL'ORDINE PUBBLICO", sperando che me la pubblichi. (Lorenzo Maria Bonato, Via Brenari 18, 33100 Udine).

Primi mesi del 1975, i fatti di criminalità commi, espressi con sequestri di persone, omicidi, atti terroristici e stragi che dai 14 morti di Piazza Bonetana del 1969, hanno scosso l'Italia, si esprimono con ritmo che impressiona molti. CONCLUSIONE: LA D.C., coadiuvata dal P.R.I. e soprintesa egregiamente dal P.S.D.I., propone la legge attuale già approvata dalla Camera e in via di approvazione al Senato sull'Ordine pubblico. Non solo il grosso pubblico, ossia il 95% degli italiani, ma neanche molti un po' addentro in queste faccende riescono a sapere i contenuti reali di tale legge e anche se lo sanno, non mostrano tutti di AVVERTIRE CHIARAMENTE CHE COSA STIA VERAMENTE USCENDO A INCASTRAMENTO ~~QUANDO~~ DEL POPOLO ITALIANO!

Gli unici a mostrare chiari sintomi di grave allarme sono i socialisti i quali fino a questo momento sia alla Camera, come al Senato hanno validamente contrastato il provvedimento. Tuttavia non sembra che il Partito socialista come tale si sia messo in testa di bloccare ad ogni costo detta legge. Ora con questo modesto articolo, chiedo pubblicamente che non solo il Partito Socialista come tale, ma tutti i veri democratici e i veri amanti della giustizia esistenti nel nostro Paese, a qualunque partito o classe sociale appartengono, SI ALZINO IN PIEDI PER VOTARE UNANIMEMENTE POLLICE VERSO NEI RIGUARDI DI QUESTA ASSURDA LEGGE, IN PIU' MODI LIBERTICIDA E PERFETTAMENTE ANTIDEMOCRATICA!

Perchè questa mia perentoria affermazione? Non perchè mi creda lo Spirito Santo, nè un suo qualunque sostituto, nè infallibile giudice della bontà o meno delle leggi dello Stato Italiano (anche perchè a tale scopo esistono già enti regolarmente pagati, mentre io in ciò agisco gratis et amore justitiae necnon ~~in un senso di~~ communis!).

Infatti, a mio molto umile e molto modesto parere, prima di prendere qualsiasi provvedimento e tanto più, prima di varare qualsiasi legge sull'ordine pubblico, indubbiamente turbato e minacciato dai fatti citati, non solo BISOGNEREBBE ma BISOGNA ASSOLUTAMENTE chiedersi, QUALI SIANO LE VERE CAUSE CHE LI PRODUCONO. Inoltre, posta la sincera e oggettiva individuazione di dette cause, bisogna mettere in opera mezzi tali che le colpiscano e le eliminano. Altrimenti tutto non solo è inutile, ma può risultare anche gravemente dannoso, in quanto che invece di colpire i veri responsabili del male, ~~si colpiscono i colpevoli~~ può colpire coloro che sono innocenti e che di tale male spesso ne possono essere le vittime.

Nel campo di individuazione delle cause, di tutti i citati disordini, io credo che ~~si~~ bisogna dire fondamentalmente e oggettivamente che ~~sono~~ SONO MOLTE E DIVERSE E SPESSO DI SEGNO PERFETTAMENTE OPPOSTO!

Votando ~~mi~~ ulteriormente determinare ~~io~~ direi che ~~deve essere pure~~ ~~risultato~~ che le cause citate SONO GENERALMENTE MOLTO PIU' DI ORDINE POLITICO che attribuibili a criminalità comune ordinaria.

I gruppi politici che (specialmente nel passato hanno prodotto queste stragi

PUBBLICO?"

lire è ovviamente affatto insufficiente per la vita di una persona ~~che~~ ^{anche}, ~~se~~ ^{non} basterebbe neanche a pagare ~~il~~ ^{un} l'affitto di un solo locale. Siccome poi ad esso ~~non~~ ^{non} hanno diritto i "disoccupati di prima nomina" ossia tutte le nuove leve del lavoro che il mercato non riesce ad assorbire, o coloro che non abbiano ad ogni modo già lavorato per almeno un anno in modo effettivo, come ~~possono~~ ^{possono} vivere questi tre milioni di figli di Dio, ~~italiani~~ ^e di cittadini della repubblica italiana, tali allo stesso titolo (per lo meno) di ogni tipo di pubblico amministratore e di imprenditore privato? Se sono donne si DEBBO PROSTITUIRE E SE SONO UOMINI SI DEBBO DARE ALLA MALAVITA, a meno che eroicamente, si rassegnino a vivere in maniera INDEGNA DI ESSERI UMANI, ridotti dalla citata immane ingiustizia ad essere trattati peggio degli ergastolani ai quali per lo meno lo stato repubblicano assicura una cella, un vestito (sia pure a righe) e una ciotola di minestrone e un piatto di carne! Poi legge attuale che in pratica reintegra il "fermo di polizia" ossia il fermo per un ~~certo~~ ^{certo} numero di giorni di cittadini ad opera della polizia solo sulla base di sospetti (giacché non è in discussione la fragranza, o le altre gravi norme già presenti nel codice), ~~senza~~ ^{senza} ~~il~~ ^{il} perentorio intervento del magistrato. Si autorizzano le forze di polizia a sparare se vedono un tale fuggire, o che si appresta a fuggire, o che addirittura sembra che stia fuggendo! Si dettano nuove drastiche, quanto assurde norme contro i liberi assembramenti, eccetera, eccetera (basta leggere la legge!). Cioè al popolo italiano che chiede "pane e lavoro", si risponde da parte di chi ha il potere economico e politico, ~~che~~ ^{che} oltre al pane ha anche tutto il resto compreso il superfluo, e un lavoro ~~con~~ ^{con} stipendio mensile da un milione in su, si risponde togliendo pericolosamente e ingiustamente la sicurezza dal mitra della polizia schierata contro di esso e autorizzandola a ~~fare~~ ^{fare} nei suoi riguardi compiti di natura giudiziaria e decisionale. Ora tutti sanno che quanto un poliziotto che si rispetti è un buon inquisitore, tanto è un pessimo giudice. Innanzitutto perché di solito conosce troppo poco le leggi in base alle quali dovrebbe giudicare il malcapitato caduto nelle sue mani, secondariamente perché non gode della necessaria imparzialità psicologica e professionale ~~richiesta~~ ^{richiesta}. Infatti il suo lavoro stesso lo porta a considerare la persona incriminata, come un suo nemico o un nemico dello stato e quindi a propendere sempre per la condanna, piuttosto che per l'equanime giudizio. ~~Si noti che io ho citato solo un~~ ^{Si noti che io ho citato solo un} aspetto SIA PURE IL PIU' GRAVE E IL PIU' DELETERIO dell'attuale "malgoverno" della classe dirigente ~~sia~~ ^{sia} politica, ~~e~~ ^e economica ~~quello~~ ^{quello} della ingiustificata disoccupazione. Ma ovviamente ne esistono molti altri, a tutti noti, quali ad esempio il clientelismo politico sia nell'assunzione alle attività e impieghi pubblici ~~e~~ ^e privati, sia nella concessione di appalti alle imprese, eccetera, eccetera. Ora SONO TUTTE QUESTE COSE, a mio molto umile e molto modesto parere, LE VERE CAUSE DELLE ESPLOSIONI DELLA VIOLENZA A TUTTI NOTI. Ora mi è con il porre rimedio a tali danni causati dal "malgoverno e dalla cattiva amministrazione" del Paese, che si sana veramente e "in radice" la violenza, e non con la ~~presente~~ ^{presente} ~~e~~ ^e legge liberticida, ora in discussione al Parlamento. Si parla continuamente di Fascismo e di neo squadristico e si dice che la legge presente, li vuole stroncare e distruggere. Niente di male se le cose stessero realmente così. In realtà invece, secondo il mio modesto parere, ~~in realtà~~ ^{in realtà} le cose stanno spesso in modo molto diverso. Infatti oltre a

PUBBLICO?"

quanto ho detto finora in materia, vorrei fare questa precisazione. Per Fascismo ~~si possono~~ si possono intendere tre cose molto diverse fra loro, anche se hanno una certa comune analogia e relazione. 1) Il movimento politico e sociale sorto nel 1922 con Mussolini e morto con lui nell'aprile del 1945.

2) L'attuale Movimento Sociale-Destra Nazionale.

3) Ogni sistema di gestire gli affari pubblici o privati che pur di difendere gli interessi anche illeciti e criminosi di chi detiene il potere, non esita ad agire IN PRATICA, contro la legge e la Costituzione repubblicana e a calpestare i più elementari diritti della persona umana "creata ad immagine e a somiglianza di Dio, come dice la Bibbia!"

Ora è evidente che è inutile fare continue campagne e ~~sparare~~ sparare a zero contro il primo tipo di Fascismo, allo stesso modo come è inutile sparare contro un cadavere! Riguardo al MSI-Destra Nazionale, bisogna addurlo all'osservanza delle leggi democratiche del nostro stato, duramente conquistate con la guerra di liberazione, applicando contro di lui, ove vi si opponga, il rigore ~~dei~~ dei dispositivi penali vigenti, che se rettamente e lealmente ~~applicati~~ ^{sarà ve a zero contro}, già sono sufficienti a reprimerlo.

Quanto invece al terzo tipo di fascismo che è indubbiamente il più esteso, il più potente e il più pericoloso, in quanto che più che un determinato e individuabile movimento politico di carattere vessatorio E' UN SISTEMA CRIMINALE di regolare i rapporti con il prossimo e come tale di fatto si annida in ogni partito e in ogni classe sociale, BISOGNA ESSERE INFLESSIBILI E INTRANSIGENTI! Non naturalmente con la presente legge LIBERTICIDA (che come si è detto in pratica lo favorirebbe ~~accanto~~, permettendo il perpetuarsi delle violenze in guanti gialli e delle criminalità amministrative), ma promuovendo la moralità della vita pubblica e la giustizia sociale in termini concreti. Se non si fa così, a mio modesto parere, in pratica si toglie l'avvenire alla nostra democrazia. Infatti se si accede alla instaurazione di uno stato dittatoriale e VERAMENTE FASCISTA, nel peggiore dei sensi, amministrando lo stato con il sistema fatto proprio dalla presente legge sull'ordine pubblico, o ci si deve attendere una sempre più viva e sentita opposizione della base contro il malgoverno e la cattiva amministrazione.

Lorenzo Maria Bonato

Via Brenari 18

33100 Udine.

- (1) Ma l'aspetto peggiore del sistema che diventa pericolosamente i poteri coercitivi diretti e i poteri giuridici e decisionali delle forze di polizia nei riguardi dei semplici cittadini, è costituito dalla natura di questi organi dello Stato. Essi da una parte sono ~~interamente~~ interamente, dall'altra dipendono strettamente (anche troppo) dal potere politico. In tale contesto i citati provvedimenti sottratti al cittadino incombendo alla sfera e naturale competenza del magistrato aprono troppo facilmente la strada a "legalizzati procedimenti di persecuzioni politiche".

Lorenzo Maria Bonato

Spett. Presidente del TRIBUNALE DI BRESCIA, Sig. *Alvise*

Solamente il 19 u.s., presi notizia, ~~riservando~~ dell'avviato procedimento del ricovero definitivo in manicomio anigato da codesto tribunale a mio carico, Lorenzo Maria Bonato, residente a Udine in Via Brenari 18, professionista operaio e sacerdote, nato a Busto Arsizio il 3 III 1929.

Le dico subito che nonostante la scadenza del termine di presentazione alla seduta della consulta di codesto tribunale, per ~~il mio caso, questo procedimento~~

~~è evidente che~~ è ovvio che bisognerà aggiornare di parecchio la prima seduta

1) Poichè ~~mi è~~ pervenuto in mano, solo il 19 aprile ultimo scorso,
2) Perchè ho notato l'assenza di moltissimi documenti prescritti dalla legge che per legge ho il diritto di consultare e che non figurano nel fascicolo di 25 pagine (compreso l'invito di detta convocazione), e che dichiarerò in seguito.

Le dirò subito che la prima impressione che detto fascicolo ha suscitato in me è stata qualche cosa simile alla ilarità e alla indignazione. ~~XXXXXXXXXX~~ Innanzi tutto non ho parole per ringraziare lei e il cancelliere dell'Aquila, per avermi concesso per la prima volta in tutta la mia vita, di vedere alcuni degli atti ~~amministrativi~~ amministrativi riguardanti la mia asserita pazzia. ~~XXXXXXXXXX~~ Fino ad oggi in perfetto disprezzo del buon senso e della legge divine e umane della repubblica italiana (C.P.P. Lib. I, Tit. I, Cap. I, artt. 1, 2, 3 che prescrivono la officialità delle disposizioni penali, amministrative e disciplinari e sentenza n. 74 del 20 VI 1968 che dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma della legge 14 II 1904, limitatamente, alla parte che non permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge dinanzi al tribunale ai fini della emanazione del decreto di ricovero definitivo in manicomio") ERO SEMPRE STATO TENUTO CHIUSAMENTE E PERFETTAMENTE ALL'OSCURO DI tutto quello che i documenti ufficiali, sia medicali, sia giudiziari, sia informativi, dicevano sul mio conto in questa faccenda. Visto a posteriori un simile procedimento è molto più simile al complotto ordito da una banda di criminali per recludere per sempre un pacifico e onesto cittadino, piuttosto che lo svolgimento di una legale pratica amministrativa. A TANTO SI E' GIUNTI!

Siccome nei citati 25 fogli il mio nome è ordinariamente citato con l'apposizione di "alienato" e di "bisogno di urgente ricovero definitivo in manicomio", ho pensato scherzosamente di batterli con il nome "feuilleton della alienazione", ovvero sia ~~con~~ "DELLA STUPIDITA' E DELLA IGNORANZA AL SERVIZIO DELLA MALAFIDE". Naturalmente queste mie frasi potrebbero farle confermare il giudizio che sono veramente matto, senonchè, quando ~~mi~~ è qualsiasi altra persona di legge e di buon senso avrebbe finito di leggere queste miei umili pagine ~~di~~ ~~non~~ non avrebbe altra che darmi perfettamente ragione.

Per darle un primo sintetico e significativo saggio della verità di quanto ho ora asserito, basterà che lei ponga mente a queste semplici constatazioni.

Mentre nel citato "feuilleton", ~~in~~ in sole 25 pagine mi si definisce per ben diciannove volte ~~come~~ alienato o malato di mente, o simili, e per ben dieci volte si parla della necessità (urgente e perfino urgentissima!) del mio ricovero definitivo in manicomio, NON SI CITA NEANCHE UNA MIA FRASE

o un solo uno alto determinato che 2^{-2} iusti filii tali spopero di titoli alda
e tali associate avide per il indimmedito elenco in man
conio VIFA NIA NATURAL DURANTE. h1

Va bene che sotto il fascismo di venerata memoria ~~non~~ che anche
a BS recentemente ebbe i suoi verosimili riprogetti di riduca, ~~affian~~
principalmente CREDERE, OBBEDIRE) Combattere. Ma grazie al libro, alcuni
affidamento, il fascismo sia a BS come nel resto d'Italia e non
abbiate da oltre 30 anni. E allora a che cosa si deve attribuire parte delle
e ancestrali famiglie di paranoia per metterla a qualunque
senza preconcetti minimamente di destra o sinistra? ~~Quella~~ propria
coscienza? Forse i compositori del "fascismo" ~~spesso~~ gli art. 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48 del C.P. che comunicano bene ~~contro~~
gli autori del falso in atto ~~fascismo~~? Ignorare i medesimi gli art.
53, 54, 55 del C.P. che prevedono pene severe contro i diffamatori
e calunniatori? Ignorare l'art. 120 del C.P. che prevede
penale per ingiurie offese? Ignorare gli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del
C.P. sui reati e le delitti?

Si risponde: "Se si è stato ricoverato con ordinanza in manicomio, ha
in di te referti medici accertati che fra gravissime follie il medesimo
primario dove si è stato ricoverato e dove (continuato di nuovo) ha 93
anni di età di ricovero, ha inteso contro di te da quasi 2 anni un pazzo
mentale di ricovero definitivo in manicomio, quindi dove stanno tutte queste
columbie - posti falsi?"

"Piano, riprodo io. TUTTO DIPENDE DALLA OGGETTIVITA' COME DEI FATTI, CONCRETI
legislativi risolativi che sottostanno a questi atti pubblici. Poiché se detti fatti
 concreti esistono, tutto fla secundum Bucam, altrimenti tutto fla
"secundum decreta aut visum an nos statuitur in statu
salutis an seus (oltre degli atti citati) ad esempio dell' art. 680 del
 e degli altri che verranno citati nel corso di questa unificazione
 legislativa!"

l'assurdità della fatta infusione di titoli di alienazione e di rid
di ricovero definiti in manicomio, terele a disingrata e
considerando che TRE "non disprezzi di circostanze" e l'...

1) che il certificato medico più recente di dottabile giustificazione per questo
vedimento da ERGASTOLO (giacchi con giacchino per sempre in un
comio non è minore di essere rinchiuse per sempre in un
RIVALE a CIRCA 2 ANNI FA! ora al 6 giugno 1973. E che un dottore
medico con STAGIONATO, si vorrebbe giustificare l'inclusione per tutta la
in manicomio di un pacifico e onesto cittadino della Repubblica Italiana?
che della Repubblica è ritenuto della "REPUBBLICA DEI DEFICIENTI"? Si, po-
trebbe varrebbe, se in base a un documento medico così antico, autorizzato
to gravissime ~~documenti~~ provvedimenti. Eppure il "feuilleton", non mo-
strava mai di accorgersi della ENORMITA' del fatto. Disattenzione o INSIPI-
di opporsi che il "feuilleton", riporta una lettera del Prof. Brotto del 4-VII-
infermando il detto negativo referto. MA CIO' NON HA ALCUN VALORE per
che da quel primo febbraio 22 luglio 1973 quando diedi addio al malato
di via Crinca 93 di Brescia, non ebbi più la ventura di incontrarmi
con il Brotto, né di scrivergli, né di mettermi in comunicazione
con lui in alcun modo. Quindi siccome per via aerea è impos-
sibile una visita per, schiattare uno in manicomio per tutta la
nta, tale documento non ha alcun valore. Inoltre per i 3 re-
sultati dal sopralluogo CON LA FORZA ossia della notte del 27-VII-1973,
Modena; della notte del 2-V-1973 a Milano e del 7-V-1973 a Brescia,
non vorrebbero conoscere i certificati medici corredati dalle
necessarie determinazioni.

del 22-12-1975.

42
-Lettera al Pres. del Trib. di Roma A. M. Schirer.

di tempo, di persone, di luogo e di circostanze, previste dalla legge.
Vediamo ai sensi degli artt. 337, 38, 39, 40, del D.L. 16 VIII 1969, n. 615 in
esecuzione della legge 14 II 1904 n. 362.

D'altra parte a me comportamenti tali da provocare il citato provvedimento di esagitata natura ne constano, ne constano che mi siano stati notificati delitti. Al contrario sussistono documenti e fatti che dimostrano tutto il contrario. Essi si riassumono in queste due ulteriori prove.

2) Il referto medico del neuropsichiatra Giordano Galeffi, abitante a Montebelluna in Via Rua Nuro 82, il quale in data 27 III 1974, attesta letteralmente queste cose: "Certifico di avere esaminato in data odierna Padre Lorenzo Maria Bonato S.J. e di avere riscontrato che si trova in uno stato di perfetta ~~minima~~ ~~stato~~ equilibrio psichico, per cui ritengo possa svolgere nel migliore ~~modo~~ le sue attività di sacerdote" (cf. copia fotostatica allegata).

Gra dopo tale visita, non ne subii altra di carattere psichiatrico.

Vi è inoltre il referto medico del medico provinciale di Udine il quale in data 27 gennaio 1975 dice così: "Si attesta che il signor Bonato Lorenzo, nato a Dusto Arcisio il 3 III 1929 è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da imperfezioni e difetti che possono influire sul rendimento del servizio in qualità di operaio e impiegato. Eseguito l'accertamento psicologico per la sua e presa visione del referto radiografico del torace...".

L'ufficiale medico sanitario, Dott. Silio Agosti, (confer copia fotostatica).

3) Dal tempo della mia uscita dal manicomio bressiano io mi sono completamente reinserito vitalmente nel contesto sociale, con plausi chiari, vocali e scritti delle persone presso le quali ho operato. Sono stato e sono tuttora prete operaio e in tal senso ho non solo la documentazione delle retribuzioni delle ditte presso le quali ho lavorato (CASA COLA E SIRTI, confer i documenti allegati), ma ho ricevuto una ~~valente~~ ~~attestazione~~ di approvazione della popolazione ~~di~~ della Parrocchia di San Giorgio in Montebelluna, ove ho svolto le funzioni di parroco. Ecco la lettera di questa popolazione, sottoscritta dai rappresentanti di quasi tutte le famiglie della piccola parrocchia di montagna. "Montebelluna 27 I 1974. Al Molto Reverendo Padre Pietro Arrupè, Superiore Generale della Compagnia di Gesù, Borgo Santo Spirito 5, Roma. Noi abitanti della parrocchia di S. Giorgio martire di Montebelluna (Udine) avendo conosciuto da circa due mesi Padre Lorenzo Maria Bonato della Compagnia di Gesù e avendo riscontrato che è ottimo sacerdote, saggio, buono, equilibrato e prudente, che fa tanto bene con tutti e particolarmente con i bambini e con i giovani, l'abbiamo ~~demonstrativamente~~ eletto con una schiacciante maggioranza di voti come nostro parroco. Ora chiediamo a lei che voglia autorizzare Padre Lorenzo ad assumere definitivamente e ufficialmente detta carica dall'arcivescovo di Udine, nella plenitudine dei suoi diritti e doveri. Sicuri che vorrà soddisfare benignamente le nostre calorose richieste, le porgiamo i più sinceri saluti e ossequi. La popolazione di Montebelluna. (Seguono 88 firme) (Confer copia fotostatica allegata).

TUTTO QUESTO IL "foullotton dell'alienazione", o meglio GLI ISTRUTTORI DELLA PRATICA PER IL RICOVERO A VITA NEL SOTTO-SILURIO, non si sono nemmeno preoccupati di sapere se esistesse. Perché? Forse perché avrebbe reso ridicolo il loro pensiero di un simile tentativo? Ma questi non solo ~~generiche~~ ~~espressioni~~ o VAGHE PAROLE, come le copiose ~~espressioni~~ che mi definiscono pazzo e bisognoso di immediato ricovero a vita in manicomio. Questi sono fatti gravi e concreti che ~~testificano~~ che sono perfettamente inserito nella vita sociale con cariche di responsabilità, e con plauso di intera popolazione. Esistono PERSONE IGNORANTI? O volontà di trattare gli italiani secondo le loro opere? O C'È SARIANO CRIMINALE negli istruttori del procedimento per ritornare a vita in manicomio? This is question!

schieramento del 22-10-1975 ⁴³ Lettera al Presidente del Tribunale di Brescia

Ma al sadismo criminale giustamente il legislatore italiano ha provveduto da tempo con molti anni di galera. Ebbene, si vada per questa strada nei riguardi di di coloro che non vogliono acquiescere alla verità, al buon senso e alla giustizia più elementare!

Tanto più che c'è vi è oggi una sola cosa che ostacola il mio pieno e progressivo inserimento nel complesso del contesto sociale, e' PROPRIO QUESTA INCERTEZZA E GRATUITA SPESA DI DANCOLE DEL PROCESSO IN CORSO PER IL MIO RICOVERO PERPETUO IN MANICOMIO, che logicamente disturba. Per questo io non solo voglio che si discuta della mia vita, reale e della mia attitudine a vivere socialmente in modo utile e vantaggioso per me e per gli altri e che si addiziona a una sentenza che squalifichi per sempre e in modo pubblico e ufficiale questo marchio assolutamente gratuito di pazzo che mi condiziona la vita e l'attività. Naturalmente prima di discutere con voi della vicenda debbo avere avuto fra le mani tutti gli altri documenti riguardanti questo procedimento che non figurano nel "feuilleton", ma che sono indispensabili perchè io possa rendermi conto della situazione e possa spiegare ai giudici come in realtà sono andate le cose, anche ai sensi della citata sentenza della Corte costituzionale 74 del 20 giugno 1968. I documenti che in base alla detta legge io chiedo sono i seguenti:

1) Le cartelle cliniche al completo del mio primo ricovero alla "Villa di salute", in Via Corsica 93, di Brescia, del 27 marzo 1969. Di esso non si fa menzione nel "feuilleton", tuttavia, stia pur certo, che nel corso del dibattito sul ricovero, questo verrà fuori senz'altro. Anche perchè, se non lo solleciterò gli altri, lo solleciterò io, per giuste e gravi ragioni. Inoltre mi si deve dare conto in base agli artt. 37, 38, 39, 40, 41, del citato RDL 16 VIII 1969, sia del referto medico che presiedette a quel ricovero, sia dell'atto di notorietà, che lo accompagnò. Inoltre mi si deve dare copia dell'ordinanza che presiedette pure a quel ricovero e della lettera di dimissioni, con le relative clausole.

Riguardo invece al ricovero del 7 maggio 1973 a Brescia siccome nel "feuilleton" risultano una grande quantità di inesattezze e di omissioni (oltre a quello già citato), credo sia più utile che prima dia la versione dei fatti e come realmente si svolsero, indi esprima la versione dei medesimi dati dei documenti del "feuilleton", mettendone in evidenza tutte le lacune, le falsità e le inesattezze e alla fine compari il tutto con la legislazione penale italiana attuale in materia, in via da sottoporre il tribunale nelle migliori condizioni sia per conoscere i fatti sia per decidere in materia. Con la tradizione dei citati documenti relativi al mio primo ricovero a Brescia, chiedo che mi siano dati anche i seguenti documenti relativi al secondo ricovero. Ricordo che dette tradizioni non sono libere, ma obbligatorie da parte della vostra ai sensi sia della sentenza della Corte costituzionale 74 del 20 giugno 1968, citata, sia dei pure citati artt. 1, 2, 3, 4 del Libro I, titolo I, capo I del CPP.

I documenti richiesti sono:

- 1) Cartella clinica del mio ricovero sia all'Istituto "U. Garlatti", il giorno 3 V 1973, avvenuta con la Folla, come si descriverà in seguito. del R.D.L. 16
- 2) Il referto medico ebredelegai sensi degli artt. 37, 38, 39, 40, che auto
- 3) L'eventuale atto notorio che lo accompagnò ai sensi degli artt. 36, 37, 40 del citato RDL 16 VIII 1969.
- 4) L'ordinanza del Questore o del Procuratore della Repubblica che autorizza detto ricovero.

del 27 IV 1975

la investitura ufficiale. In tal senso la domenica successiva al mio arrivo mi presentò in Chiesa durante la Santa Messa concelebrata fra me e lui al popolazione di San Giorgio. Siccome la canonica parrocchiale era dislocata, diede le chiavi e mi autorizzò ad abitare nell'asilo infantile parrocchiale in Via Colugna 8, non usate. Anzi dopo quindici giorni disse pubblicamente sia a me in privato, come in pubblico, al popolo, che la Curia arcivescovile di Udine, mi aveva dato tutte le facoltà di parroco, eccetto quelle relative alla amministrazione dei sacramenti del Battesimo e del Matrimonio. In atto che ottenuto il consenso dei miei superiori religiosi mi si dessero tutti i onori e i diritti ufficiali di parroco. Questo il popolo di San Giorgio lo sa a memoria e basta chiederlo. D'altra parte il fatto contenuto nella lettera citata del 27 gennaio 1974 al Padre Pietro Arrupe di tutta popolazione parrocchiale prende piena conferma da ciò!

UNA VALORE HA ALLORA la citata affermazione del comandante della stazione dei carabinieri di Genova Deum Fontana, di avere preso possesso della Parrocchia di San Giorgio Martire in Montenars senza il consenso della Curia Arcivescovile? IL SENSO DI UNA AUTENTICA CALUNNIA E DI UN FALSO IN ATTO PUBBLICO, punibile ai sensi degli artt. 476, 477, 478, 479, 480 del CP.

e 594, 595 sempre del CP. Parimente è una calunnia e un falso in atto pubblico la seguente asserzione del Fontana nella medesima lettera nella quale dice che "per avere disobbedito alla autorità ecclesiastica, il Vescovo lo ha sospeso dal ministero sacerdotale". Infatti innanzi tutto io non sono mai stato sospeso dalla autorità ecclesiastica (quindi neppure dal Vescovo di Udine) "a divinis", come sembra alludere il Fontana, e secondariamente la motivazione della disobbedienza è falsissima. Infatti licenziatami dall'ufficio di Parroco, di Montenars, il Vescovo non mi diede alcuna ragione. Tanto è vero che anche un mese fa, circa, lo scrissi a detto Vescovo di dirmi delle ragioni. E se vogliamo dire la verità, nel caso che una ragione esistesse, essa, ~~essa~~ COSTITUITA PROPRIO IN QUESTO FALSO, E STUPIDO E INGIUSTIFICATO, procedimento di relegarmi per sempre in manicomio, ~~essa~~ Ecco, come stanno le cose!

E se il Maresciallo Fontana invece di scrivere fogli informativi senza le dovute serie indagini, andasse un po' a fondo delle cose o ripassasse le pene prescritte dal codice penale repubblicano per i falsi in atto pubblico e per le calunnie, farebbe un migliore servizio ai cittadini e allo stato! Per lo stesso motivo è falso quanto ha affermato il sindaco di Montenars nel verbale di interrogatorio presso codesto tribunale nel quale afferma che io fui "sospeso a divinis".

5) Quanto alla lettera del Prof. Brotto del I VIII 1974, al Pres. del Tribunale di Brescia che dopo avere ripetute le gratuite affermazioni sulla mia paranoia, dice che io posso trovare posto nella società, però ai margini di essa, ~~essa~~ che Senso ha questa affermazione? Se infatti uno è perfettamente sano di tanto tale situazione è ingiusta e svantaggiosa al maschio e se è in parte malato, messo così in completo ~~completo~~ ai bordi del vivere civile, come fa a riprendersi? Ma questo il Brotto non lo recepisce!

6) Quanto al referto medico del Dr. Carlo Rossetti in servizio presso l'ospedale civile di Brescia che in data 7 maggio 1973 attestò la necessità del mio ricovero urgente in manicomio ~~dove~~ forma esatta (che è l'unico referto medico citato dal "24quilloton", per autenticare la legalità del fatto) debbo citare la seguente flagrante illegalità dell'atto, che come minimo è punibile ai sensi dell'art. 323 CP. Infatti detto referto fu firmato dal Rossetti, SENZA NEMMENO VEDERMI O PARLarmi. Egli lo stilò mentre io ero fuori della detto ospedale e lui in ufficio di sopra ~~senza aver~~ MAI VISTO NE PRIMA NE' POI INTUTTA LA SUA VITA. ~~che~~ CHIUDI!

del 22.12.1975

7) Quanto al doc. della Questura di Milano del 20/6/1973 o del Commissariato di P.S. di Porta Genova del 3/7/1973, sulla indirizzo dell'abitazione di mio cognato Tencati Gianni e di mia sorella Antonia, esso è in Via Primiticchio 93, dove al cui stabile la notte fra il 2 e il 3 maggio avvenne il mio sequestro da parte della squadra della volante, chiamata da chi sa chi e per qualsiasi qual motivo. Tutto ciò che lei ha il dovere di farci conoscere in base ai citati articoli del Codice.

Riguardo al breve riassunto dei fatti del mio ricovero del maggio 1973, circa così. La sera del 2 maggio dopo essere andate al cinema, mi intrattenni nel lavina macchina posteggiata davanti al citato stabile di Via Primiticchio 93 di Milano per fare alcune cose. Improvvisamente fui bloccato da una squadra della volante la quale mi chiese i documenti di guida, di circolazione e di assicurazione che regolarmente esibii (come ne fa fede anche ciò che allego). Poi invece di andarsene, mi bloccarono fuori della macchina fino a quando giunse una autambulanza nella quale nonostante le mie proteste, fui caricato con la forza da loro. Mi trasportarono all'ospedale dei Fatebenefratelli, dove uno psichiatra di turno mi fece qualche generica domanda. Indi mi trasportarono all'ospedale Psichiatrico Paolo Pini, cui non mi vollero accettare.

Probabilmente perché non esistevano le ragioni oggettive per farlo, inoltre perché il certificato medico, emesso dall'ordinanza del Questore, che a quel tempo certamente doveva essere? Fui così trasportato allo psichiatrico di Farabinge "U. Carletti" dove giunsi alle ore 5 del 3 maggio. Fui visitato dalla Dott.ssa Manzoni. Il 7 maggio, con la forza e contro mia volontà fui trasferito alla Villa di Salute di Via Corsica 93, Brescia, con la citata visita medica del medico Bassetti all'ospedale civile di Brescia. Ora mi domando, come mai non figura la visita e il ricovero coatto, con tutti i relativi documenti della notte fra il due e il tre maggio al "Carletti"? Cosa c'è sotto in tutto questo?

8) Inoltre in data 16 gennaio 1975 su mia richiesta per motivi di lavoro la procura Generale di Busto Arsizio, cui spetta di competenza essendo la mia città natale, mi ha rilasciato copia del certificato penale generale nel quale non figura alcun ricovero coatto in manicomio. Ora, di fatto a tutt'oggi io di tali ricoveri coatti con ordinanza ne ho subito almeno tre:

1) Quello la notte fra il 27 e il 28 marzo 1969 a Modena, il secondo la notte fra il 2 e il 3 maggio 1973 a Milano e l'altro il 7 maggio 1973 a Brescia.

COME MAI QUESTI FATTI, che per la legge vigente, debbono figurare nel certificato penale? Si noti infatti che io non ho mai avuto un'arresto del 1° art. 4 della legge 1 marzo 1968 n. 448, per trascurare dietro richiesta di

questi detti ricoveri coatti in ricoveri volontari. Quindi come mai non sono stati menzionati? Per me bisogna andare a fondo alle cause e ai modi del tre ricoveri coatti citati al fine di sapere se esistono o no i documenti prescritti dalla legge, altrimenti si tratta di tre sequestri di persona puniti in base all'art. 630 del CP con pena dai 12 ai 18 anni di carcere.

9) Sulla macchina di FIAT 124 berlina quasi nuova targata TS 147385, di mia proprietà o completamente pagata, come ho fatto fede l'allegato libretto di circolazione, numero di patente 132459, mi presso lo chiedo mio fratello Renato Genesio, abitato in Via Garigo 20/4, Milano. Poi di cosa non parli più nulla nonostante avermi scritto ed esposto. Ora in base all'art. 43 del RNL 16 VIII 1909, in detti casi è il Procuratore della Repubblica e in via

48
Udine 17 V 1975

Egr. Sig. on. De Martino, Segretario Gen. Del P.S.I., Sede Centrale del P.S.I.,
00100 ROMA.

Questa mattina il Senato ha approvato quasi tutta la legge nella forma passata alla Camera, sull'ordine pubblico. Proprio ieri ho inviato al Direttore del vostro giornale "L'AVANTI", Sig. Argè un articolo che spero sia pubblicato nell'edizione di domani che esprime la mia pubblica e motivata opposizione a detta legge. Essa infatti in pratica ha tutta l'aria di essere una difesa dei malgovernanti, "manu politica", contro i malgovernati. Per dimostrarle ~~in~~ inoltre gli abusi polizieschi contro cittadini onesti, pacifici, e osservanti in ogni modo sia delle leggi divine, come ecclesiastiche, come civili dello stato, le allego la lettera inviata contro un assurdo e criminale procedimento DI NATURA ERGASTOLANA, iniziato contro di me ad opera di certi ben identificati elementi, che nella lettera appaiono chiaramente.

Avrei da dirle altre cose, ma aspetto che lei mi risponda. Oh, guardi bene io non sono nè un militante di "lotta continua" o di "Avanguardia Operaia", nè uno di una qualsiasi "Comune", nè tanto meno un fascista o un fascistoide, un cultore della violenza, un pazzo, e simili. Non sono neppure un iscritto al P.C.I. o un votante per esso, ANZI DAI QUANDO HO POTUTO VOTARE IN BASE AI LIMITI DI ETA' stabiliti dalla legge, ho sempre votato D.C. Quanto alla pazzia che è l'arma pressochè unica, con la quale sono stato sequestrato e recluso alcune volte, sto ad essa come Dio sta al diavolo, (confronti la documentazione in materia). Ora se tanto hanno fatto a me che ho 46 anni e ho tante chances per non andare a fondo con eccessiva facilità, chissà quanto non può essere fatto con una miriade di giovani, di disoccupati, di operai che per motivi anche onesti e legittimi ~~si scontrano~~ si scontrano con la classe attualmente dominante. NON VOGLIO FARE IL PROFETA DI SVENTURE, nè tanto meno il profeta ex "simpliciter" (l'arte divinatoria e la stregoneria poi ~~non~~ una stupida diversione in ~~xx~~ questo caso) MA NON RIESCO A CAPIRE QUALE UTILITA' potrà ricavare il popolo italiano dalla citata legge se non viene profondamente modificata. Non dico che fra le centinaia di migliaia di giovani e ragazze disoccupate molti per vivere siano costretti o a darsi alla malavita o a prostituirsi e che quindi possano incappare nei rigori della legge. Ma prima di colpire loro, bisogna OVVIAMENTE colpire chi è ingiustamente causa di detta disoccupazione con i dodicimila miliardi illegalmente esportati all'estero e con i sessamila miliardi di residui passivi dei bilanci statali. Le modifiche fondamentali che io propongo alla legge (come già dissi recentemente in una lettera sia a Fanfani, come a Reale) sono le seguenti:

Praticamente ritornare al regime precedente in tutto ciò che riguarda l'azione di polizia nei riguardi della poveraglia e dei dimostranti minuti (quindi abolizione di ogni forma, anche rinnovata di "fermo di polizia", abolizione di ogni tipo di perquisizione e di ogni detenzione preventiva, ~~abolizione~~ e di uso delle armi da parte della polizia, come di speciale protezione di questa) che sia diversa dai codici precedenti a detta legge. Contemporaneamente investire sia le forze di polizia, sia i servizi e lo stesso esercito, di severi poteri di controllo, di denuncia e, ove ne sia il caso, di repressione nei confronti dei mal governanti e dei mal amministratori la vita pubblica del Paese, nonché nei confronti di quelle persone private che con il loro disoso esercizio di attività economiche e sociali, creano grave danno alla popolazione, come nel citato caso della fuga degli ~~imprenditori~~.

Se si farà questo, mio modesto parere, si andrà veramente alla radice dei disordini criminali che hanno turbato il Paese in questi tempi, altrimenti si

otterrà ESATTAMENTE IL CONTRARIO. Infatti il regime ingiustamente oppressorio dei ceti di base a vantaggio dei vertici che minaccia di scaturire dalla quale si già ~~appare~~ legge, potrebbe facilmente avere questi due deprecabili sbocchi: o una perniziosa riedizione di uno stato ~~istituzionale~~ con aspetti ancora più dittatoriali di quelli che a volte ha già al presente, o un maggiore sviluppo della opposizione della base contro i rappresentanti dei vertici. Quanto poi al "compromesso storico", io credo che debba essere fatto nei termini da me espressi a lungo nelle tre lettere a Berlinguer, nelle due lettere a Fanfani e nel complemento riservato inviato su questa materia a Donat Cattin. Tuttavia, come dissi proprio nella ultima citata lettera a Fanfani, i socialisti, non solo debbono intervenire attivamente in detta operazione, ma debbono addirittura FUNGERE DA ARCO DELLA BILANCIA che permetterà la intesa e la collaborazione reciproca e leale fra D.C. e P.C.I. In tal caso il P.S.I., che come dissi anche a Fanfani veleggia oggi con le maggiori prospettive politiche di successo, perché media le esigenze di giustizia sociale e di fedeltà atlantiche che sono la base della famosa terza linea, l'unica a mio avviso che prevarrà nel futuro, diventerà anche artefice di questo nuovo fatto fondamentale del Paese. Per detta operazione di mediazione fra D.C. e P.C.I., il Partito Socialista, come dissi pure a Fanfani non dovrà comportarsi né in servile azione di copertura D.C. a scopo di partecipare con lei alla spartizione della torta del potere, né in posizione frontista in combutta con il P.C.I., ma dovrà essere l'imparziale propugnatore della democrazia e della giustizia sociale convogliando, a tale scopo nella sua sfera politica le forze rette e leali dei due grandi partiti di base. Inoltre tutto deve essere fatto alla luce del sole e rendendo ora per ora il popolo italiano per intero ~~partecipe~~ della intesa (programmatica e non di vertici, si capisce), in modo che siano proprio i 55 milioni di italiani rendersi conto della problematica concreta dell'accordo e a discuterne e a deciderne la piattaforma. Se potrà, salvo che lei non si offenda, scriverò pure un articolo per ~~L'AVANTI~~ "L'AVANTI", sulla materia, scendendo a ulteriori particolari.

Auguri e saluti cari.

Dio, salvezza delle genti e imbocco di un saggia e concreta via di giustizia. Per testimoniarle la mia stima le invio a parte copia del mio libro Ciclo stilato "E NOI ABBIAMO CREDUTO ALL'AMORE", con dedica autografa e fotografia con firma.

Per me, la Commissione deliberante della Camera dovrebbe deliberare la radicale modifica della legge, che così ritornerebbe in aula di Palazzo Madama per la definitiva approvazione. CHE FRETTA C'E' POI DI VARARE LEGGI CHE IN PRATICA RIEDITANO SISTEMI FASCISTI DI GESTIRE IL POPOLO ITALIANO E SI PRESTANO TANTO FACILMENTE A FARE REGREDIRE IL NOSTRO SISTEMA LEGISLATIVO DI ALMENO TRENT'ANNI?

Auguri e saluti cari!

Lorenzo Maria Bonato
Via Brenari 18
33100 Udine

Lorenzo Maria Bonato

del 22 IV 1975

provvisoria il Pretore colui che deve prendere cura (con debito documento) dei beni del ricoverato. Ma dov'è detto documento e chi ha ora la macchina? 10) In base all'art. 36 e 37 del ROL 16 VIII 1969 la domanda per il ricovero in manicomio deve essere fatta dai parenti nell'ordine in cui sono tenuti agli alimenti ai termini dell'art. 143 del C.C. ovvero dai tutori, protutori o curatori, ora nel mio caso, per il felice e beatissimo mio futuro ricovero in manicomio vita mia natural, durante, nel citato "Fouilleton", non figura una domanda in tale senso fatta da una di queste persone. Perciò chiedo che mi sia prodotta, prima che sia invitato di nuovo a presenziare a detta seduta, sempre in omaggio ai citati artt. 1, 2, del CCP e alla sentenza 74 del 20 giugno 1963 della Corte Costituzionale.

11) Inoltre riguardo al ricovero coatto del 2 maggio 1973 in Via Corsica 33 a Breno, è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO che sia prodotto l'atto notorio, circostanziato di fatti, persone e luoghi convalidato, sottoscritto con giuramento da quattro persone assolutamente degne di fede e non parenti, non medici del manicomio di ricovero, ~~abitanti possibilmente vicini al mio domicilio, che attestino gravità di fatti tali da obbligarli a compiere adotti a procedere al mio ricovero coatto, dal Pretore.~~ In base agli artt. 37 e 40 del citato ROL 16 VIII 1969. Ma si può dire che data la urgenza di detto ricovero e lo stato notorio non può essere prodotto, in quanto che fra il 3 maggio ore 5 del mio ingresso nel "Caricchio" e il 7 maggio del mio ingresso in Via Corsica 33 a Breno, ~~era tutto il tempo necessario per produrre il citato ASSOLUTAMENTE NECESSARIO ATTO NOTORIO, conchiuso dal PRETORE E DA LUI RICEVERE, in base anche al certificato medico, l'autorizzazione a procedere al ricovero coatto in Ordinanza.~~ Perché non si fece così? Evidentemente perché non avendo io fatto alcuna cosa di atto che obbligarmi a 1 circostanti a stendere detto atto notorio, controfirmato, da giuramento non mi poteva procedere in base alla legge. E allora in base a che cosa si agì? Forse in base ALLA LEGGE DELLA GIUNGLA? Se così, ciascuno dei responsabili dovrà fare i conti con le dure e giuste sanzioni della legge repubblicana! In fede.

Lucrezio Maria Donato
Via Brenari 18
33100 Udine.

Lucrezio Maria Donato

Al Comp. On. ZUCCALA'
Gruppo senatoriale del PSI
R O M A

e p.c.:

Al Presidente del Partito
On. NENNI

Al Segretario del Partito
On. DE MARTINO

Per conoscenza alla Segreteria
Circondariale di Prato

La commissione operaia del PSI di Prato riunita in assemblea il giorno 10 c.m. esaminati i risultati della votazione alla Camera sulla legge dell'ordine pubblico, non ritenendo di poter concordare con l'atteggiamento tenuto dal gruppo parlamentare del Partito nella votazione di che trattasi. Considerato che, tale progetto di legge dovrà essere ridiscusso in Senato per la successiva approvazione.

Ritenendo necessario che il partito rafforzi e qualifichi attraverso la presentazione di emendamenti, i contenuti della legge al fine di adeguarla all'obiettivo di una lotta incisiva e senza incertezze all'eversione fascista, ti invita caldamente, nella tua posizione di capogruppo senatoriale, a prendere tutte quelle iniziative necessarie al fine di qualificare il progetto di legge nel senso più consone alla tradizione del nostro Partito popolare antifascista.

FRATERNI SALUTI
La Commissione Operaia PSI
P R A T O

Antonio Hoof
Caffelli Giuseppe
Rob. Cecchi

3524R. 51
Alla

DIREZIONE DEL P.S.I.

R O M A

Il C.D. Provinciale della F.G.S.I. di Pisa ha preso in esame nella seduta del 9 c.m. il ddl Reale sull'ordine pubblico. Il C.D. ha unanimemente rilevato che tale ddl non ha una chiara qualificazione antifascista e presenta alcune norme ambigue e liberticide insieme ad altre sospette di incostituzionalità. Tutta la legge appare pervasa da uno spirito autoritario, repressivo e illiberale e appare intesa a sanzionare ufficialmente la nefanda tesi degli "opposti estremismi", secondo la logica fanfaniana. Il C.D. rileva altresì che tali norme sono in stridente contrasto con la natura libertaria, laica, antifascista e democratica del Partito, nonché l'assoluta impossibilità di accettare, da parte nostra, la convergenza in Parlamento del voto col MSI, partito che è espressione del fascismo e dei suoi metodi di violenza politica. Pertanto i giovani socialisti pisani chiedono alla Direzione e ai gruppi parlamentari di portare avanti una ferma e decisa battaglia al Senato, ricorrendo se necessario all'ostruzionismo, per ottenere una radicale riforma della legge, in senso chiaramente democratico e antifascista. A questo proposito chiediamo: radicali modifiche agli artt. 1, 3, 5, 6, 19, 20, 13; in particolare l'art. 13 presenta caratteri di ambiguità e di pericolosità tali da prestarsi a colpire arbitrariamente ogni forma di dissenso politico, sulla base del mero sospetto; abrogazioni degli artt. 4, 22 e 24, in quanto incostituzionali. Saluti socialisti.

p. IL COMITATO DIRETTIVO

F.G.S.I. - PISA,

Eddy Milanti



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Comitato di Zona VALLE OLONA

SEGRETO

Al Segretario Politico Francesco Demartino.
e.p.c. alla Direzione del Partito.

Le Sezioni che aderiscono al Comitato di Zona Valle Olona,
Lonate Ceppino, Cairate Olona, Fagnano Olona, Bolladello di Cairate,
Olgiate Olona, Castellanza, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Marnate.

I compagni nella assemblea del direttivo di Zona, mi incaricano di
inviare un documento alla Segreteria Nazionale che dice testualmente.

Al Segretario Politico Francesco Demartino, alla Direzione del Partito,
nella assemblea straordinaria della Zona presente il segretario della
Federazione di Varese Antonino Piga e ~~il~~ il compagno Ermini del Direttivo
Provinciale. I compagni del Comitato di Zona sono perplessi e preoccupati
della legge sull'ordine pubblico, che viola le libertà civili ed è
in contraddizione con la Costituzione Repubblicana.

Invitiamo espressamente i compagni Deputati e Senatori a boicottare
questa legge ingiusta e denigratoria che viola le libertà civili dei
cittadini.

Saluto fraternamente il Segretario di Zona Felicità Antonino

Felicità Antonino

SEGR.
Alla
DIREZIONE DEL P.S.I.

R O M A

Il C.D. dell'Unione Comunale di Crespina ha preso in esame il ddl Reale sull'ordine pubblico e ha rilevato quanto segue:
1) il ddl Reale non ha una chiara qualificazione antifascista e presenta alcune norme ambigue, autoritarie e illiberali insieme ad altre di dubbia costituzionalità;
2) l'impossibilità di accettare, da parte del PSI la convergenza in Parlamento del voto col MSI, partito che è espressione del fascismo e dei suoi metodi di violenza politica.

Pertanto l' U.C. di Crespina chiede alla Direzione e ai gruppi parlamentari una ferma e coerente battaglia al Senato, arrivando se necessario all'ostruzionismo, per ottenere:

- modifica dell' ART. 3 (Estensione fermo di polizia giudiziaria), in quanto rappresenta un'aggravamento in senso autoritario della precedente legislazione;
- abrogazione dell'art. 4 (perquisizioni), in quanto si presta ad arbitrii ed è di dubbia costituzionalità;
- Modifica sostanziale dell'ART. 13 in senso chiaramente antifascista. Detto articolo (estensione delle norme antimafia alla delinquenza fascista eversiva e comune) presenta caratteri di ambiguità e di pericolosità in quanto si presta a colpire arbitrariamente ogni forma di dissenso politico, sulla base del mero sospetto;
- abrogazione dell'ART. 22, in quanto incostituzionale (viola i principi costituzionali di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del giudice naturale), e dell'ART. 24.

IL RESPONSABILE DELL' U.C.
DI CRESPINA

(Edi. Miliani)
Eddy Miliani